

IL COMMERCIALISTA VENETO

PERIODICO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

Anno XXXVI - N. 141 - MAGGIO / GIUGNO 2001 - Spedizione in A. P. 45%, art. 2 comma 20/B L. 662/96 Vicenza

Concentrazione e rivoluzione del web

Il trend macroeconomico internazionale sta evidenziando in maniera sempre più chiara una tendenza alla concentrazione delle imprese. Le nuove tecnologie rendono possibile penetrare nuovi mercati con una velocità inimmaginabile fino a pochi anni fa, con una conseguente crescita dimensionale delle imprese stesse e delle loro problematiche organizzative, gestionali e finanziarie. E' ben vero che il sistema economico italiano è costituito in buona parte da realtà di piccole dimensioni, ma non si può prescindere da quelle che paiono essere le linee sempre più marcate di sviluppo generale dell'economia. Gli Stati Uniti, che rappresentano l'archetipo a cui i Paesi occidentali nel medio periodo tendono ad uniformarsi, pur con le peculiarità caratterizzanti ciascuno di essi, stanno vivendo in maniera ancor più accentuata questo processo. Ne sono testimonianza gli studi professionali di accounters e di avvocati d'affari che già da decenni raggruppano numerosi professionisti di diversa formazione per fornire una consulenza globale alle imprese. E' di tutta evidenza che la comunicazione e l'area finanza assumeranno una rilevanza fondamentale in uno scenario di questo tipo. Sotto il primo profilo la rivoluzione portata dal web è epocale:

Carlo Molaro

SEGUE A PAGINA 2

L'INSERTO

Il processo di
aggregazione fra gli Studi

BORSE DI STUDIO 2001

L'Associazione dei Dottori Commercialisti
delle Tre Venezie e il nostro giornale
mettono in palio anche nel 2001
quattro Borse di Studio per praticanti /
IL BANDO a pagina 4

In questo numero

- 2 REDDITO SOCIETÀ ESENTA. MIRAGGIO?
- 3 PRIORITÀ FISCO E RIFORME
- 5 I REVISORI NEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
- 6 COSA FAREMO DA GRANDI
- 7/9 IL RICONOSCIMENTO FISCALE DI
MAGGIORI VALORI ISCRITTI IN BILANCIO
- 10 FIRMA DIGITALE OBBLIGATORIA
- 11/13 IL CRITERIO DELLA DESTINAZIONE
- 14/16 LE SOCIETÀ DI DIRITTO OLANDESE/
Le holding
- 17/18 CAPITALE SOCIALE IN EURO
- 19 ASSOCIAZIONE NAZIONALE REVISORI
CONTABILI

WWW commercialista veneto COM

Commercialistaveneto.com, un sito conosciuto? Ti sbagli, tu conoscevi il vecchio commercialistaveneto.com. Prova a collegarti al

sito e troverai una pagina web completamente rinnovata, nella grafica e nei contenuti. Al giorno d'oggi tutto passa su internet, noi abbiamo voluto sottolineare maggiormente la nostra presenza, aprendoci al mondo esterno, a tutti quei colleghi che viaggiano in rete, a tutti coloro cui viene in mente di cliccare "commercialista" sul proprio motore di ricerca. Il piacere e la gioia di ricevere, leggere e tenere la rivista sul tuo tavolo rimarrà tale, ma ora

avrà la possibilità di usare uno strumento più dinamico, che dia anche risposte ai tuoi dubbi e curiosità, che sia la vetrina degli Ordini triveneti. Innanzitutto, allora, ti voglio parlare del "forum". C'era anche prima, puoi obiettare. Allora ti parlo del nuovo "forum", la vera palestra del sito. Scrivi, fai domande, esponi i tuoi quesiti; troverai sempre una risposta, da parte della redazione ma anche da parte di quei colleghi (spero tanti) che vogliono intervenire al dibattito.

Eppoi mettiamoci in vetrina, anzi mettetevi in vetrina. Con la nuova pagina delle "notizie dagli Ordini" non solo, come già avviene ora sul giornale, puoi raccontare ciò che è accaduto ma ora

avrà la possibilità di pubblicizzare le iniziative, i convegni e quant'altro di interesse generale organizzato dal tuo Ordine o dalla tua UGDC. Eppoi le nostre interviste. Ci sono sul giornale,

è vero, ma nel web possono essere di estremo interesse anche per coloro che il giornale non lo ricevono. Ne abbiamo programmate di veramente interessanti per i prossimi numeri. E gli argomenti di maggiore interesse li abbiamo messi in fila.

Due indici, uno tematico, diviso in sette aree (fisco, contenzioso, bilancio, economia, diritto fallimentare, diritto societario, principi contabili), ed uno generale. Insomma, ci siamo dati da fare. Di lavoro ce n'è

tanto.

Commercialistaveneto.com è ancora una specie di scatola vuota. Tu devi aiutarci a riempirla. Come? Innanzitutto inviando i tuoi articoli al redattore del tuo Ordine, che ora puoi contattare anche tramite la e-mail riportata sulla rivista o sul sito, partecipando al forum, scrivendoci per esprimere dubbi, osservazioni, per darci dei consigli. Ricorda: commercialistaveneto.com non è il nostro sito, è il tuo sito.

carlippo



I TEMI DEL GIORNO

Reddito delle Società: esente. Nuovo miraggio o realtà prossima ventura?

GIUSEPPE REBECCA

Ordine di Vicenza

O'Neill, Ministro del Tesoro U.S.A., vorrebbe provarci. Forse altri seguiranno. Si tratta di abolire le imposte a carico delle imprese. Non è una provocazione, come a prima vista potrebbe anche sembrare. E' una scelta, assai ardua, di politica fiscale per lo sviluppo. Vediamo il caso applicato all'Italia, limitatamente al reddito delle società di capitali, ipotesi che maggiormente si presta a delle sperimentazioni.

L'IRPEG, imposta sul reddito delle persone giuridiche, può essere considerata, con una interpretazione invero un po' lata, come una specie di ritenuta di acconto. Le società di capitali non consumano infatti il reddito, non lo spendono, ma o lo conservano, investendolo, o lo distribuiscono. Di norma, una parte viene conservata e una parte viene distribuita.

E' proprio nella distribuzione al socio persona fisica che si realizza la conclusione del ciclo.

Il socio persona fisica paga le sue imposte sui dividendi percepiti (di norma detraendosi il credito di imposta relativo) e utilizza, consumandolo o investendolo, il reddito stesso come più gli aggrada.

Ove il socio, invece, fosse altra società di capitali, si sarebbe pur sempre nella fase della "sospensione" dell'utile. L'IRPEG costituisce, oggi, una specie di ritenuta di acconto pagata sul reddito realizzato dalla società di capitali. Quando poi c'è la distribuzione ai soci, ecco che il suo incasso viene tassato in capo al percettore con il riconoscimento del relativo credito di imposta. Se il percettore è una persona fisica, abbiamo, come già detto, la conclusione del ciclo.

Già il regime del credito di imposta è stato oggetto, nel tempo, di minuziosa regolamentazione, passata da una impostazione del tutto semplicistica (che tra l'altro consentiva vantaggi enormi; si pensi

ai redditi esenti o alle imprese agrarie i cui soci si sono trovati, per molti anni, con un credito di imposta riconosciuto su redditi che di imposta nulla o quasi avevano pagato) ad una regolamentazione più fine, per arrivare ad un regime quasi perfetto, i canestri.

Nei canestri la società mette tutte le imposte pagate (canestro A) assieme a quelle riconosciute per effetto di agevolazioni (canestro B). Al socio, con i dividendi, sono "travasate" le imposte pagate come pure, nei casi previsti dalla norma, le agevolazioni. E l'IRPEG, così come oggi strutturata, ben può quindi considerarsi come una ritenuta di acconto sulle imposte che, alla fine, pagherà il socio persona fisica.

Ecco allora perché certe agevolazioni, come la passata legge Tremonti, possono sembrare, in questa ottica, meno interessanti di quanto non siano invece sembrate al momento in cui è stata applicata la norma. L'utile allora esentato, ove distribuito, sarebbe stato soggetto all'imposta di conguaglio. Non è così, ora, per la DIT o la cosiddetta VISCO, che, al di là delle loro riconosciute complicazioni, consentono il trasferimento del beneficio al socio.

Ma fatte queste considerazioni, si può ipotizzare di abolire del tutto l'IRPEG?

Certo il gettito di questa imposta non è mai stato molto elevato, risultando da sempre l'IRPEF l'elemento cardine del sistema tributario italiano. Il consuntivo del bilancio dello Stato per il 2000 (Il Fisco, n. 10/2001 3889) dà questi dati: totale imposte dirette lire 315.194 miliardi, di cui per IRPEG lire 55.365 miliardi (oltre a varie imposte sostitutive) (per il 1999, lire 305.086 miliardi di cui 56.512 relativi ad IRPEG). Come si vede, una partecipazione dell'IRPEG al totale delle entrate per imposte dirette assolutamente ridotta (17,57% nel 2000, 18,52% nel 1999). Quali gli effetti di una abolizione dell'IRPEG?

Innanzitutto un immediato conseguente calo di gettito, per l'erario. Peraltro le società, con l'esen-

zione totale dell'utile, avrebbero sicuramente un gran beneficio, quasi un raddoppio dell'utile netto; ciò consentirebbe, oltre ad una migliore situazione finanziaria, anche la possibilità di assicurare ulteriore sviluppo aziendale, accanto a maggiori possibilità di distribuzione di dividendi.

Il meccanismo parrebbe virtuoso, con un rilevante benefico effetto sul PIL.

Il socio persona fisica, alla fine, sui maggiori utili percepiti pagherebbe più di prima, ma, presumibilmente il suo reddito al netto delle imposte potrebbe risultare più o meno quello di prima. Per il socio persona fisica poca differenza, tutto sommato.

Ma c'è invece un'altra grande differenza: si sarebbe creato un clima di grande euforia caratterizzato da grossi investimenti, sviluppo spinto dell'economia e, in generale, un diffuso sentimento di positività.

Ci sarà il coraggio?

Come ha ben illustrato Raffaello Lupi (*Il Sole 24 Ore*, 20 maggio 2001) è un'ipotesi da considerare con attenzione; è ovvio, peraltro, che sarebbero necessarie specifiche norme anti-elusive e fors'anche qualche correttivo.

Le società sarebbero stimolate a realizzare utili in Italia, piuttosto che all'estero, e ciò non è assolutamente da sottovalutare; peraltro potrebbe venire a mancare il forte stimolo, oggi invece esistente, di trovare copertura documentale per ogni onere. Ma questo, forse, potrebbe solo risultare un timore del tutto teorico.

Non si tratta comunque di una norma di favore alle imprese a tutto danno delle famiglie; la questione sarebbe così mal posta. Si tratta di trasferire l'imposizione diretta spostandola dal produttore (società di capitali) al consumatore (persona fisica). Si realizzerebbe così, indubbiamente, un beneficio di rilevantissimo impatto, sicuramente superiore a qualsiasi norma agevolativa sugli investimenti.

Concentrazione e rivoluzione del web

SEGUE DALLA PRIMA

uno dei fattori strategici fondamentali, la localizzazione d'impresa, assume ora, perlomeno in linea tendenziale, un rilievo di minor significatività. E questo vale, chiaramente, anche per i nostri studi, che non sarà più necessario localizzare nelle grandi città, in particolare a Milano. E' sempre più frequente lavorare, ad esempio, ad uno stesso testo contrattuale con i professionisti di controparte, rimanendo ciascuno nel proprio studio e scambiandosi le osservazioni via e-mail, così come partecipare ad un consiglio di amministrazione che si tiene in videoconferenza.

Per quanto attiene poi alla finanza d'impresa, basti pensare che dal '90 ad oggi lo Standard & Poor's ha dato in media un rendimento composto del 20,6% all'anno e le Piazze europee dal 13 al 17% (fonte Sole 24 Ore). Anche se è difficile ipotizzare che la Borsa possa tornare nel prossimo futuro ai ritmi di sviluppo della seconda metà degli anni 90, questi dati rendono evidente l'interesse a gestire opportunamente le eccedenze di liquidità, soprattutto in una logica tendenziale di produzione *just in time*, legata anche allo sviluppo del commercio elettronico.




Ritengo che questi segnali, sia pur adattati alla realtà e al contesto economico specifico di ciascuno, valgano alcune considerazioni in merito alla nostra formazione e all'organizzazione dei nostri studi. Ho già espresso più volte quelli che ritengo essere i fattori più importanti per la qualificazione della nostra professione: la specializzazione e l'organizzazione. La prima è resa necessaria dalla richiesta di servizi sempre più qualificati che proviene dalle imprese e che deve spingerci ad approfondire anche aree diverse da quella fiscale, nella quale le risorse umane interne alle aziende oramai sono spesso già autonome. La seconda è conseguenza diretta della specializzazione, che rende oramai molto difficile, se non impossibile, incentrare uno studio sulla figura di un unico professionista, a meno che non venga fatta la scelta di una struttura

limitata dimensionalmente, in quanto caratterizzata da estrema specializzazione. La specializzazione richiede però un'adeguata formazione e quest'ultima passa attraverso il confronto: per questo è importante partecipare a convegni (in primo luogo alle giornate di studio della nostra Associazione), pubblicare interventi (e questa Rivista può costituire un valido strumento), instaurare dibattiti (e, in questo senso, è stato riattivato il forum di discussione de "Il Commercialista Veneto"), senza limitarsi ad approfondire le tematiche legate alle scadenze fiscali più imminenti.

E' opportuno che tutti noi riflettiamo su questi temi: ci guadagnerà la nostra categoria, ma prima ancora ne beneficeremo noi stessi, in termini di soddisfazioni professionali ed economiche.

Carlo Molaro

Annotando



Fisco e Riforme, priorità per la nuova legislatura

Con l'insediamento del nuovo Parlamento, si è formalmente avviata la nuova legislatura in esito al voto al quale sono stati chiamati gli italiani lo scorso 13 maggio.

Dopo una campagna elettorale assai aspra, giocata molto sulla critica dell'avversario, è ora necessario mettere in disparte le polemiche e riprendere quel cammino riformatore che tutti i cittadini si aspettano per assecondare la crescita economica e sociale del nostro Paese.

Come da più parti è stato già osservato, si tratta ora più di fare che di disfare.

Sono svariati infatti i temi che il precedente esecutivo ha lasciato aperti e sui quali occorre senz'altro imprimere una spinta riformatrice per garantire la competitività. Non c'è però bisogno di ripartire da zero, annullando tutto quanto è stato fatto in precedenza, quanto piuttosto di migliorare, semplificare e rendere maggiormente efficiente l'impianto già esistente servendosi per questo anche del patrimonio tecnico di cui dispone la nazione.

Partiamo dal discorso fiscale. Gli italiani sono alle prese con riforme ininterrotte del sistema da ormai trent'anni. Mai l'esperienza dell'anno precedente è risultata più di tanto utile per orientare i comportamenti di quello successivo.

Senz'altro più che in altri contesti, in questo campo, le esigenze di innovazione si intrecciano con quelle di stabilità.

In questo senso bisogna prendere atto che la stessa IRAP, da sempre giustamente criticata nei suoi presupposti, è ormai digerita dal mondo delle imprese. Deve essere senz'altro modificata nella base imponibile e semplificata (oltretutto auspicabilmente alleggerita) ma non credo possa pensarsi oggi di abolirla ripristinando le imposte a suo tempo soppresse.

Molto può essere fatto invece, senza particolari stravolgimenti, sul versante di una nuova fiscalità dello sviluppo. Solo alcune idee tanto semplici quanto - ritengo - altrettanto efficaci.

Un processo di convergenza tra utile civilistico e imponibile fiscale (semplificazione ormai indifferibile), una radicale differenziazione di aliquote tra tassazione dei redditi e delle plusvalenze (ponendo così sostanzialmente fine all'elusione fiscale), due aliquote diverse per gli utili prodotti rispetto a quelli distribuiti ai soci (per detassare gli investimenti in modo assai più semplice ed equo di

CLAUDIO SICILIOTTI
Ordine di Udine

quanto sia avvenuto, con metodi diversi, sino ad oggi), una detassazione dei contributi pubblici (inspiegabile stortura: con una mano lo Stato dà e con l'altra, talvolta anche prima, prende; non è più semplice dare di meno senza soggezione fiscale?).

Altri progetti incompiuti, lasciati in stand-by dalla precedente legislatura, sono la riforma del diritto societario e la riforma del diritto fallimentare.

Si tratta di riforme così vitali da non poter tollerare ulteriori rinvii, il cui contenuto deve necessariamente tenere conto di quelli che sono gli interessi generali della collettività.

Nel primo caso, non può che risultare confermato l'imprescindibile ruolo di un controllo legale dei conti affidato ad un organo esterno, indipendente e professionalmente qualificato; nel secondo caso, vanno previste procedure sempre più orientate al salvataggio delle imprese in crisi piuttosto che alla frettolosa dissoluzione delle loro potenzialità.

Altro tema caldo è quello della riforma universitaria, vincolante per le professioni in quanto da questa discende il riordino degli

Albi. Gli Ordini professionali ed il Ministero dell'Università hanno lavorato a lungo per individuare una soluzione che, andando incontro all'esigenza europea dell'impianto "3+2", tratteggiasse uno scenario certo per i giovani che, dopo l'estate, andranno ad iscriversi alla nuova università riformata. Pur nella considerazione che la riforma potrà senz'altro essere corretta in futuro, appare irragionevole pensare oggi ad uno stop quando già gli atenei si sono attrezzati e sono stati siglati patti fra

Università e Ordini per ottimizzare i percorsi di studi e la formazione dei futuri laureati.

Naturalmente le leggi ed i regolamenti attuativi delle varie professioni dovranno considerare l'esigenza di un'effettiva razionalizzazione del settore con piena salvaguardia dei diritti acquisiti. Il che, per quanto ci riguarda, significa portare a compimento il progetto di professione unica in ambito economico con previsione di assorbimento obbligatorio dei revisori contabili e soluzione dell'aspetto previdenziale, legato all'esistenza di due Casse di Previdenza, senza pregiudizi per i nostri iscritti.



Su questi e sugli altri temi legati allo sviluppo economico e sociale del

Paese i dottori commercialisti sono pronti, come sempre, a dare il loro contributo. Non possiamo che augurarci che il prossimo esecutivo sposi compiutamente l'idea della consultazione e della concertazione con i tecnici, prima di determinare decisioni che comportino ricadute significative per la nostra economia. Un passaggio importante, di modernizzazione e di democrazia, che deve realizzarsi anche in ambito regionale. Dalla programmazione verticistica al coinvolgimento sistematico dei soggetti produttivi più qualificati.

Il miglior articolo del 2001



Anche per l'anno 2000 il miglior articolo pubblicato ne *Il Commercialista Veneto*, scritto da giovani dottori commercialisti (iscritti da non più di 5 anni e con età anagrafica massima di 35 anni) e da praticanti (sempre d'età inferiore ai 35 anni) sarà premiato in occasione di una giornata di studio dell'Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie.

La commissione, insindacabile, è composta dal Comitato di Redazione del giornale. Collaborate con *"Il Commercialista Veneto"* e per qualsiasi ulteriore informazione prendete contatto con il redattore del vostro Ordine.

L'Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie e il nostro giornale mettono in palio anche nel 2001 quattro Borse di Studio per praticanti / IL BANDO

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE



IL COMMERCIALISTA VENETO

PERIODICO BIMESTRALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

BORSE DI STUDIO 2001

L'Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie con *Il Commercialista Veneto*, periodico dalla stessa edito, al fine di individuare e valorizzare capacità professionali particolarmente qualificate nell'ambito degli iscritti al Registro praticanti degli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie (Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia) bandisce, anche per il 2001, un concorso per n. 4 borse di studio denominate *IL COMMERCIALISTA VENETO 2001*.

1) Importo

Le borse di studio sono 4 (**quattro**), ciascuna dell'importo di **lire 2 milioni**.

2) Destinatari

Destinatari sono gli Iscritti al Registro praticanti di uno dei 14 Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie nati dopo il **31.12.1970** che abbiano inoltre uno dei seguenti requisiti:

- a) **praticanti iscritti al Registro almeno dall'1/6/2000**, ai quali sono riservate due borse di studio;
- b) **praticanti iscritti al Registro in qualunque tempo** e che risultino anche iscritti a scuole di formazione o perfezionamento per praticanti, ai quali sono riservate le altre due borse di studio.

3) Oggetto

I partecipanti dovranno presentare un **elaborato di approfondimento, inedito ed originale**, al massimo di **10 cartelle dattiloscritte** su di un argomento specifico inerente l'attività professionale dei Dottori Commercialisti (diritto societario, tributario, commerciale internazionale, consulenza aziendale, arbitrato e altro). **Sono esplicitamente escluse analisi generali**; il lavoro deve essere "**originale**", nel senso che deve analizzare problematiche nuove, o proporre soluzioni non precedentemente trattate oppure trattate in modo diverso. Saranno esclusi i lavori consistenti in rielaborazione di tesi o di argomenti già da altri trattati.

4) Modalità

Gli interessati dovranno inviare i loro elaborati (carta e floppy) alla **Segreteria di Redazione de *IL COMMERCIALISTA VENETO***, c/o Dr.ssa Ludovica Pagliari, Via Paruta n. 33/A, 35126 Padova entro il **31 Ottobre 2001**. Dovrà essere allegata copia della documentazione, rilasciata dai rispettivi Ordini di appartenenza, attestante i requisiti di cui al punto 2).

5) Giuria

La giuria è costituita dai 14 redattori de *IL COMMERCIALISTA VENETO* (uno per ogni Ordine delle Tre Venezie), dal Direttore del periodico e dal Presidente dell'Associazione. Verificato anche il rispetto dei requisiti di cui al punto 3), la giuria deciderà a maggioranza, a suo insindacabile e inappellabile giudizio.

6) Premiazione

La premiazione avverrà in occasione di una giornata di studio organizzata dall'Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie entro la fine del 2001. I lavori premiati saranno integralmente pubblicati su *IL COMMERCIALISTA VENETO*; potranno eventualmente essere pubblicati, pur non premiati, anche lavori ritenuti di particolare interesse.

Dopo l'assegnazione dei premi i lavori che hanno concorso alla assegnazione delle borse di studio potranno essere pubblicati anche altrove con l'espressa indicazione "elaborato redatto per la partecipazione alla assegnazione della borsa di studio denominata *IL COMMERCIALISTA VENETO 2001*, periodico bimestrale dell'Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie".

Venezia, Giugno 2001

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE
Il Presidente
Paolo Mazzi

IL COMMERCIALISTA VENETO
Il Direttore Responsabile
Carlo Molaro

I revisori nel nucleo di valutazione

Un errore sostanziale

ROSA RICCIARDI
Ordine di Udine

Nella maggior parte dei Comuni l'attivazione del nucleo di valutazione sta impegnando per la prima volta le Giunte e i segretari comunali, perché il nuovo contratto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ha ribadito la necessità di una valutazione delle prestazioni dei dirigenti/responsabili dei servizi, per supportare la gestione "per obiettivi" e per poter assegnare la parte di retribuzione legata ai risultati raggiunti. E' un tassello che si inserisce nel filone della riforma degli Enti Locali, in particolare nell'area dei controlli interni, in quel settore che fino alla L.142/90 era dominato dall'approccio giuridico/formale dei controlli esterni, preventivi, di legittimità dei singoli atti.

Il legislatore, in questo decennio, ha ridotto il numero e la qualità dei controlli esterni, conservando solo quelli di legalità, e ha perseguito con coerenza l'introduzione del nuovo controllo di efficienza ed efficacia, riferito alla misurazione e valutazione dei risultati dell'attività amministrativa. Ha fornito all'ente locale una serie di opportunità perché ogni Amministrazione definisca il suo sistema di controlli interni, quello più adatto per centrare gli obiettivi della gestione fissati nei documenti di programmazione. Gli articoli del titolo VI del TUEL trattano del controllo sugli atti, di quello sugli organi, dei controlli interni e di quelli esterni sulla gestione, formando un quadro complessivo nel rispetto del principio della responsabilità diretta degli organi politici e dei responsabili amministrativi nei confronti dei cittadini amministrati.

Di conseguenza è importante chiarire che esistono differenze sostanziali tra le diverse forme di controllo interno, per evitare che si prendano strade sbagliate, che non portano a modifiche sostanziali nell'organizzazione, ma solo di facciata.

Alla lettera a) dell'art.147 del TUEL troviamo il controllo di regolarità amministrativa e contabile, di legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa affidato al responsabile del servizio finanziario e al Collegio dei Revisori, organo che ha come referente il Consiglio Comunale a salvaguardia del sacrosanto interesse dei cittadini amministrati ad una gestione sana dell'ente locale, tassello di quel grande mosaico che è la pubblica amministrazione sana, in equilibrio, rispettosa degli impegni comunitari. Trattasi di un controllo interno, successivo, sostanziale, destinato a supportare il Consiglio Comunale nella sua attività di indirizzo e controllo.

Le altre forme di controllo interno previste sono:

Alla lettera b) il controllo di gestione, già introdotto dal D. Lgs. 77/95, quale strumento che la direzione dell'ente usa per verificare l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati. I referti del controllo vanno prima agli apicali e poi alla Giunta, perché durante la gestione possano adottare azioni correttive e migliorare i risultati dei singoli servizi. Si tratta di uno strumento direzionale che si sviluppa in contemporanea con lo svolgersi della gestione.

Alla lettera c) si introduce la valutazione del personale con qualifica dirigenziale. Tale valutazione viene effettuata dai nuclei di valutazione, che utilizzano anche i risultati del controllo di gestione.

I nuclei operano in posizione di autonomia, rispondono esclusivamente al Sindaco e alla Giunta ed è opportuno che siano formati da consulenti esterni o esperti del settore, portatori della cultura economica, ancora non assimilata nella maggior parte dei Comuni medio-piccoli. E' preferibile che siano soggetti esterni agli enti perché la loro posizione garantisce anche l'obiettività e l'indipendenza necessari.

Il TUEL conferma anche il controllo strategico esteso alle scelte di medio periodo (durata del mandato amministrativo), al servizio dell'organo politico dell'ente.

E' opportuno quindi che ogni Consiglio Comunale sia chiamato a dare gli indirizzi del "sistema dei controlli interni", che intende adottare nella propria realtà e solo dopo questo passaggio, a mio parere "obbligato", la Giunta può regolamentare e rendere operativi i diversi tipi di controllo e la composizione del nucleo di valutazione.

Non esiste infatti una sola soluzione preordinata, perché le modalità operative sono diverse e la Giunta può attivarsi alla luce delle indicazioni del Consiglio e non in sostituzione dello stesso. Ai sensi del comma 4 dell'art.147 del TUEL, il Comune potrebbe decidere di associarsi ad altri enti locali, istituendo un unico ufficio per la realizzazione del controllo di gestione e la valutazione del personale. Il vantaggio indubbio del contenimento della spesa e della comparabilità dei dati deve essere esaminato prima dal Consiglio Comunale e solo dopo la Giunta può attivarsi per configurare la composizione del nucleo di valutazione.

Il Consiglio deve però esprimersi evitando ambiguità applicative, che non contribuiscono a valorizzare il vantaggio che può derivare dai diversi tipi di controllo; deve tenere ben presente quel principio del D. Lgs. 286/99 che vietava, a ragion veduta, l'attribuzione di verifiche di regolarità amministrativa e contabile alle strutture addette agli altri tipi di controllo, che significa "il Collegio dei Revisori non può entrare né nel controllo di gestione, né nel nucleo di valutazione".

Tale divieto non è stato riportato in maniera esplicita nell'art.147 del TUEL, ma rimane un principio inderogabile se si vuole dare sostanza ad un controllo sostanziale, concomitante, della gestione.

Il tema del controllo, è bene ripeterlo, si colloca nel campo della riforma degli enti locali, che ha come obiettivo amministrazioni sempre più impegnate a recuperare efficienza, efficacia ed economicità, e che quindi hanno bisogno di modelli gestionali flessibili. Anche il contratto nazionale di lavoro ricorda che la valutazione deve riguardare

- il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati
- le competenze organizzative dei dirigenti

Ora se il controllo di gestione è prioritario a qualunque forma di valutazione degli apicali/responsabili, i suoi risultati sono solo una parte del materiale a disposizione del nucleo di valutazione, che deve integrarli con la valutazione dei risultati organizzativi e gestionali, quali attitudine alla leadership, motivazione dei collaboratori, propensione all'innovazione, al team work.

Il nucleo deve utilizzare:

1. Relazione previsionale e programmatica, bilanci preventivi, piano esecutivo o P.R.O., rendiconti, reports del controllo di gestione
2. Relazioni dei responsabili amministrativi sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti
3. colloqui con i dirigenti/responsabili, con i loro collaboratori, con i dipendenti, per acquisire specifici elementi di valutazione
4. quant'altro ritenuto utile.

Trattasi di una attività di consulenza a tutti gli effetti ed anche molto impegnativa.


E' evidente che chiedere all'Organo di Revisione di dare consulenza a chi dirige l'ente, cioè il soggetto controllato, è un errore di impostazione, sostanziale.

Inoltre il Collegio dei Revisori non può sommare tutti i tipi di controllo, pena l'assunzione di un ruolo residuale dell'attività svolta come nucleo di valutazione, rispetto alle funzioni specificamente attribuite al Collegio dalla legge.

Altro argomento da prendere in esame è il fatto che dall'attività svolta dal controllo di gestione e dal nucleo di valutazione del personale non può derivare alcun tipo di sanzione, in quanto questo controllo postula la distinzione tra attività giurisdizionale e attività di controllo (Corte Cost. n. 29/1995; art.1, comma 6, D. Lgs. 286/1999). Invece il Collegio dei Revisori ha l'obbligo di denuncia agli organi giurisdizionali, ove nel caso di gravi irregolarità di gestione, riscontri ipotesi di responsabilità (art.239, comma 1, lett. e).

Per ultimo voglio ricordare che l'art.236, comma 3, del TUEL vieta al revisore qualsiasi incarico presso l'ente locale, in quanto farebbe nascere un impedimento che non consente il corretto svolgimento dell'attività del revisore, per cumulo di funzioni o situazioni che potrebbero generare un conflitto di interessi.

Quelle Amministrazioni che giustificano i Revisori nei nuclei di valutazione con il risparmio di spesa che ne deriva, dovrebbero tenere presente che i cittadini chiedono loro un serio controllo della spesa, non risparmi di facciata. L'attribuzione della maggiore retribuzione di risultato quando l'ente locale non ha conseguito una maggiore produttività significa reale impoverimento delle casse comunali e delle tasche dei cittadini.



Cosa faremo da grandi

Inizia con quest'articolo una serie di contributi sul management sia come strumento di crescita degli studi professionali sia come nuova area di prestazioni da offrire ai clienti. In questo numero riportiamo le problematiche di fusioni e acquisizioni degli studi affrontate dai colleghi di Vicenza nella recente giornata di studio del Triveneto

Vado da un cliente, che mi maltratta. E' una giornata di bora e la ventiquattresimo vola alto quanto i pensieri. Cosa farò da grande... O meglio, da vecchio. Uno come me deve cercare di essere molto meno pretenzioso e sicuramente più realistico. Ma a ben guardare, sono già vecchio... Il mondo è cambiato, eppure avevo appena imparato come si fa... Ma col tax planning già non mi ci ritrovo più... Questo Visco ci ha sistemati per bene: se la zuppa sconta la stessa tassazione del pane bagnato è ormai chiaro che non siamo più Robin Hood ma lo Sceriffo di Nottingham... Se devo fare la sportellista delle Finanze, però, abbiate pazienza, voglio la tredicesima, la quattordicesima e un mese di ferie pagate. Se non altro per provare, per una volta, ad annoiarmi... (o a leggere finalmente tutti gli arretrati delle opere a schede mobili). I clienti sono più arrabbiati che mai... questionano su tutto... Mia moglie, lasciamo perdere... (E chi la vede?)... Ormai ci considerano il costo del costo, la tangente che occorre pagare per avere il raro privilegio di pagare le imposte... eh si, è stato veramente in gamba... far passare una riforma epocale sotto il nome di semplificazione è stato veramente geniale, e i clienti ci sono cascati... si stanno chiedendo come mai ora che il fisco è più semplice il commercialista ci mette una settimana di più a rispondere e costa peggio di prima... e intanto il caf si prende le sue brave ottantamila lire e le società di revisione le mie aziende... siamo circondati... Effetto sogliola, lo chiamano. Odio il pesce! Pesante come il Visto. L'università, in compenso, potevo risparmiarmi di farla. In fin dei conti, saremo tutti dentro lo stesso calderone... se ci penso potevo lavorare qualche anno di più... sono figlio di un ragioniere e queste cose le posso dire... e a cosa mi è servito l'Esame di Stato se tutti possono fare il mio stesso lavoro?... io che da piccolo sognavo

MICHELE D'AGNOLO

Ordine di Trieste

di fare il salumiere...l'Unione Europea ha emanato una direttiva che renderà compatibili le fatture in tutti i paesi. Fra non molto ci sarà un bel codice a barre con la penna ottica per caricare i costi... E la contabilità? Tutto a forfait, tutti a casa! Ecco cosa dobbiamo fare, chiedere un bel contributo per la rottamazione... Questa sì che è un'idea! Un tanto al chilo, oppure a pratica. E con un bel bonus per gli studi associati, perché stando insieme ci si sente meno poveri. Siamo al (dottore) commercialista usa e getta. Lo Stato, per ringraziare la categoria di averlo appoggiato nella riforma del '73 e in tutte le altre stranezze che ha saputo inventarsi, convincendo il contribuente a fare il bravo e pagare qualcosa nonostante le verifiche a mitra spianato, ha pensato bene di scaricarla. Col beneplacito di Confindustria si è cercato un fisco inintermediari, senza rendersi conto di quant'è difficile gestire il contribuente...

Ma forse, prima della rottamazione dovremmo pensare al riciclaggio. E' molto più moderno ed efficiente, fa molto più popolo di Seattle... Tra i colleghi, l'ipotesi riscontra un mutevole favore. Qualcuno fa finta di niente. Lavora per il Tribunale, e queste cose non lo riguardano... Molti, quelli che non hanno ancora avuto il coraggio di andarsene magari all'est(ero), fanno gli imprenditori di nascosto. Hanno un doppio lavoro, magari un albergo o una piccola software house, per arrotondare, oppure insegnano ai corsi regionali. Qualcuno, come il sottoscritto, si è rimesso a studiare. Ma non Legge. Ci sono già più avvocati che zuffe. E appena hai studiato e capito, cambia tutto. E poi, come diceva Giolitti, il diritto si applica ai nemici e si interpreta per gli amici. E uno come me che di amici ne ha pochi, non fa grandi affari. Organizzazione Aziendale, Marketing, Strategia, Controllo di Gestione, Ri-

sorse Umane ma non come a scuola, con le dispense piene di errori di stampa. Che soddisfazione quando scopri che è roba che cambia un pochino ogni tre o quattr'anni...Coi libri americani, di notte, in bagno, come un ladro...e poi sul campo...a convincere i clienti che il risparmio vero si fa dentro l'azienda e non fuori, sulla dichiarazione...Sarò pazzo ma ormai mi sono convinto che il presente della professione non passa né dagli slogan di Serao né dai fax di Corradi. E' tutto già scritto, basta guardare all'Ordinamento... dice che ai dottori commercialisti è riconosciuta (*ope legis*) competenza tecnica nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e solo poi aggiunge tributarie e di ragioneria...Ecco l'altra metà del cielo. Quella che non abbiamo mai guardato. Perfino i grandi esperti di fisco si sono convertiti alla qualità. La sapete fare una *balanced scorecard*? Io no, o meglio, non ancora...ma posso imparare! E quando il paron vedrà come va veramente l'azienda, mi offrirà la cena e mi ringrazierà. Cosa che non fa da molto tempo, ma che a me interessa più dei soldi che con fatica mi passa. Occorre, come sempre, rimboccare le maniche e rimettersi al lavoro... Niente di nuovo sotto il sole24ore. E poi scegliere una sola di queste nuove cose o anche mezza o soltanto un quarto. E diventare un vero esperto, di quelli con gli attributi, che hanno la materia sulle punte delle dita, che rispondono subito a tono, che risolvono i problemi in tempo reale, che si programmano la giornata e cenano sempre caldo a casa. Che vanno a dormire contenti di se stessi. Ricordandoci che, senza scomodare il tuttologo e la sua sfera di cristallo, già essere esperti fiscali è oggi una contraddizione in termini. E che giocare in squadra fa vincere ma non è nei nostri cromosomi. Facile, come gettare alle ortiche vent'anni della propria vita... Trovarmi un lavoro? Questo mai, sarebbe veramente il colmo!

LIBRI



Da contabile a manager

A Profession Transforming: From Accounting to Management.

Study 11, Marzo 2001, IFAC, New York, USA.

Questo recentissimo studio in lingua inglese di circa 200 pagine della nostra Federazione Internazionale riassume un lavoro di ricerca durata otto anni effettuata da 16 istituti di contabili di tutto il mondo, tra i quali anche - udite, udite! - il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Lo studio prende atto che uno dei cambiamenti generati dalla globalizzazione e dal progresso tecnologico è rappresentato dalle esigenze delle aziende clienti, le quali non richiedono

più tanto le tradizionali attività di tenuta della contabilità, di consulenza fiscale e societaria e più in generale di conformità a legge ma ricercano e premiano piuttosto una consulenza strategica a maggiore valore aggiunto, di tipo prettamente direzionale e organizzativo. Anche laddove ci si occupa da anni di managerial accounting si richiede una maggiore capacità di offrire servizi ibridi dai contenuti giuridico-economici rendendo disponibili all'impresa in maniera coordinata e sintetica informazioni non solo quantitative ma anche qualitative. Senza mezzo gaudio, il male sembra comune in tutto il mondo e costringe gli organismi ufficiali di categoria (Ordini e Associazioni) a un ripensamento delle loro funzioni in senso formativo e di servizio. Da scaricare per un pugno di dollari dal sito internet www.ifac.org. Un must per chi crede di poter sopravvivere mantenendo lo status quo; un inatteso ma gradito conforto per i visionari che si stanno già dedicando ad altro. (M. D'A.)

Il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio

Articolo 14 del collegato alla Finanziaria 2000

INGE BISINELLA

Praticante Ordine di Bassano del Grappa

Nell'ambito della legge di rivalutazione prevista dal collegato alla Finanziaria 2000 è stata introdotta una speciale disciplina che consente il cosiddetto "riallineamento", cioè il riconoscimento fiscale dei maggiori valori già iscritti in bilancio, ma ancora non rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa e ai fini IRAP. Tale disciplina è contenuta nell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ed è integrata dalle disposizioni dell'articolo 10 dello schema di decreto attuativo in corso di pubblicazione. Secondo quanto disposto dall'articolo 16 dello stesso collegato tale decreto avrebbe dovuto essere pubblicato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del collegato stesso, ovvero entro il 10 marzo 2001. Allo stato dell'arte tale decreto è stato anticipato alla stampa specializzata, ma si trova ancora al vaglio del Consiglio di Stato, quindi non è detto che, quando verrà pubblicato, il testo rispecchi il contenuto preannunciato. L'articolo 14 del collegato prevede che "le disposizioni dell'articolo 12 (relative alla rivalutazione) possono essere applicate per il riconoscimento ai fini dell'IRPEf, dell'IRPEG e dell'IRAP, dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 10 (relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999), dei beni indicati nello stesso articolo 10" (beni che secondo le disposizioni del collegato possono formare oggetto di rivalutazione). Il legislatore consente alle imprese di affrancare – eliminando il cosiddetto doppio binario – i maggiori valori civili iscritti in bilancio e non riconosciuti fiscalmente, previo assoggettamento dei relativi importi ad un'imposta sostitutiva. Si tratta di una disciplina per sua natura extra-contabile in quanto produttiva di effetti puramente fiscali, che perciò non coinvolge le rappresentazioni in bilancio.

Peraltro, come precisa la Circolare Assonime¹, pur essendo collocata formalmente nell'ambito delle norme sulla rivalutazione e pur essendo riferita alle differenze di valore che riguardano i medesimi beni rivalutabili, la disciplina contenuta nell'articolo 14 del collegato assume una sua autonomia portata. Questo orientamento muove dall'articolo 10, comma 2 dello schema di decreto attuativo², che prevede che "l'applicazione di tale regime può essere richiesta indipendentemente dalla fruizione della disciplina di rivalutazione". Inoltre la Circolare ministeriale a commento delle disposizioni del Collegato³ precisa che il disallineamento tra valori civili e fiscali può essere affrancato unicamente mediante le disposizioni dell'articolo 14 del collegato, e qualora si proceda soltanto a rivalutare i beni che presentano le differenze di valore in argomento, l'originario disallineamento resterà immutato, tranne che non si provveda altresì a norma dell'articolo 14.

L'articolo 10 dello schema di decreto attuativo prevede che "il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti nel bilancio o rendiconto ai sensi dell'articolo 14 della legge deve essere richie-

sto nella dichiarazione dei redditi⁴ dell'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999 e per il quale il termine di presentazione scade successivamente alla pubblicazione del presente decreto". L'esercizio nel quale le imprese potranno procedere al riallineamento deve soddisfare due condizioni:

1. deve essere un esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999;
2. il termine di presentazione della relativa dichiarazione deve cadere successivamente alla data di pubblicazione del decreto attuativo.

La disposizione non deve essere rigidamente interpretata nel senso che il riferimento non è necessariamente alla dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999; si deve cioè consentire l'operazione anche nel secondo esercizio successivo per evitare una penalizzazione di quelle imprese che, alla data di pubblicazione del decreto, hanno già presentato la dichiarazione relativa all'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999. In tal senso si è espressa anche l'Assonime. Una applicazione restrittiva della norma non sarebbe coerente con le disposizioni di maggior favore previste nella disciplina della rivalutazione.

Oggetto del riallineamento sono i maggiori valori dei beni iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999. Il riferimento non viene fatto alla data di iscrizione dei beni in bilancio, ma all'iscrizione dei maggiori valori.


Con una interpretazione strettamente letterale potrebbe sembrare che l'iscrizione dei maggiori valori debba essere avvenuta per la prima volta nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 1999. Sembrerebbe quindi, che i maggiori valori iscritti in precedenti bilanci non siano affrancabili. Tale interpretazione restrittiva non sembra coerente con la ratio del provvedimento che è quella di eliminare il cosiddetto doppio binario. Viceversa non sembrano affrancabili i maggiori valori iscritti nel bilancio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999. Ne consegue che se un bene iscritto in bilancio a

seguito di un'operazione di fusione, senza riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori derivanti dall'imputazione del disavanzo di fusione, può essere oggetto di rivalutazione perché si considera acquisito alla data in cui era stato acquisito dalla società incorporata⁵, lo stesso bene, però, non potrà beneficiare dell'affrancamento dei maggiori valori iscritti civilisticamente in bilancio se la fusione si è verificata nel periodo d'imposta successivo a quello chiuso il 31 dicembre 1999.

Il richiamo della norma ai maggiori valori iscritti non può intendersi riferito ai maggiori valori originari, bensì ai valori risultanti dal bilancio nel quale viene eseguito l'affrancamento. Il riferimento ai valori iscritti nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 1999 è motivato soltanto dall'esigenza di non consentire l'affrancamento di maggiori valori iscritti successivamente.

Un'eccezione viene introdotta per l'affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni derivanti dall'applicazione dell'*equity method*⁶. Sia il collegato all'articolo 14, comma 3, che lo schema di decreto attuativo all'articolo 10, comma 3, prevedono che il riallineamento deve essere fatto con riferimento ai maggiori valori iscritti nel bilancio dello stesso esercizio per il quale viene chiesta l'applicazione della disciplina.

La norma considera "i maggiori valori iscritti in bilancio"; non è chiaro quindi se le imprese debbano procedere necessariamente all'affrancamento totale dei maggiori valori, oppure se possano operare un riallineamento anche parziale degli stessi. Stante il fatto che l'articolo 12 – a cui l'articolo 14 rinvia – stabilisce che l'imposta si applica sull'intero maggior valore del bene iscritto in bilancio, è da ritenere che ci sia l'obbligo di affrancare l'intero maggior valore. Tale conclusione trova supporto anche nelle norme relative all'affrancamento dei maggiori valori iscritti per effetto di conferimenti previsti dalla legge Amato⁷ e dall'articolo 4 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, norme che obbligano i soggetti che si avvalgano di tale facoltà ad affrancare la globalità dei disallineamenti. Trattandosi di norme specifiche rispetto all'articolo 14 del collegato (disposizione genera



SEGUE A PAGINA 8

¹ Circolare n. 13 del 27 febbraio 2001

² Si tratta del decreto in corso di pubblicazione che dà attuazione alla disciplina della rivalutazione e che a norma dell'articolo 16 del collegato deve essere pubblicato nella GU entro novanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso collegato

³ CM 207/E del 16 novembre 2000

⁴ L'articolo 2, comma 4 dello schema di decreto attuativo prevede che ai fini della rivalutazione "per i beni provenienti da società fuse, incorporate o scisse, si fa riferimento alla data in cui sono stati acquisiti dalle società stesse"

⁵ Metodo di valutazione previsto dall'articolo 2426, comma 1, n. 4 del codice civile

⁶ Quadro RY dei vari modelli UNICO 2001

⁷ Legge 30 luglio 1990 n. 218

Il riconoscimento fiscale di maggiori valori

SEGUE DA PAGINA 7

le), un'interpretazione coerente porterebbe a ritenere obbligatorio, anche in questo caso, l'affrancamento integrale dei maggiori valori iscritti in bilancio. La Circolare a commento del collegato condiziona, inoltre, il riallineamento dei maggiori valori al fatto che i beni siano ancora presenti nel bilancio chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del collegato. Tale interpretazione introduce un vincolo ulteriore rispetto a quelli posti per la rivalutazione, infatti se per la rivalutazione è sufficiente che i beni siano ancora presenti alla data di chiusura del bilancio nel quale la rivalutazione viene eseguita, per beneficiare dell'affrancamento i beni devono essere presenti nel bilancio in relazione al quale si procede al riallineamento nonché nel bilancio chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del collegato. Un vincolo di questo tipo potrebbe escludere alcune imprese dall'utilizzo di questa agevolazione⁸ e non sembra coerente con la *ratio* del provvedimento che, insieme alla rivalutazione, ha voluto garantire una agevolazione, seppur temporanea, alla generalità delle imprese. Inoltre tale condizione non trova riscontro né nell'articolo 14 del collegato, né nello schema di decreto attuativo. Deve ritenersi quindi più coerente una interpretazione secondo la quale i maggiori valori affrancati devono essere riferiti a beni ancora esistenti nel patrimonio dell'impresa nell'esercizio nel quale viene operato il riallineamento.

I maggiori valori devono essere relativi ai *beni* indicati nell'articolo 10 del collegato.

Ai sensi dell'articolo 10 del collegato possono formare oggetto di rivalutazione i beni che, in base alle varie discipline di bilancio, sono compresi nelle immobilizzazioni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. costituenti immobilizzazioni. Si tratta cioè:

- terreni e fabbricati
- impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali, e altri beni;
- diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- azioni e quote di partecipazione in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie con esclusione di quei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. I beni rivalutabili sono individuati con una definizione di carattere generale, valevole per i vari schemi di bilancio previsti dal codice civile e dalle altre leggi speciali.

L'elencazione deve ritenersi *tassativa* e, come le precedenti leggi di rivalutazione, sono da considerare esclusi i beni collocati nell'attivo circolante, in quanto costituenti magazzino, l'avviamento, i costi pluriennali e i beni monetari.

L'esclusione dell'avviamento trova giustificazione nel fatto che, giuridicamente, non è un elemento dell'azienda o un bene a sé stante, ma una qualità dell'azienda stessa, ossia l'attitudine di questa a procurare profitti all'imprenditore. Non pare condivisibile l'orientamento secondo il quale l'avviamento può essere considerato un "bene" aziendale immateriale, ancorché l'Amministrazione abbia usato spesso impropriamente tale terminologia (articolo 17 del collegato, articolo 68 del

TUIR). Non è obbligatorio affrancare i maggiori valori dell'intera categoria di beni. Infatti l'articolo 14 del collegato non richiama espressamente l'articolo 11 - che prevede l'obbligo di rivalutare categorie omogenee di beni. Del resto l'articolo 10, comma 2 dello schema di decreto attuativo prevede che "l'applicazione del regime può essere chiesto (...) per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori di beni, *anche singolarmente considerati*". E' possibile, quindi, operare l'affrancamento dei maggiori valori per singoli beni, prescindendo dal vincolo delle categorie.

L'applicazione dell'articolo 14 può essere chiesta, in via di principio, qualunque sia la causa che abbia dato origine alla situazione di disallineamento tra valori civili e fiscali. La Circolare a commento del collegato chiarisce che l'articolo 14 trova applicazione, ad esempio, per l'affrancamento di maggiori valori derivanti da conferimenti di cui all'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, dall'imputazione disavanzata da fusione o scissione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 e da rivalutazioni civilistiche non rilevanti fiscalmente per effetto dell'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 54 del TUIR. L'articolo 14, comma 2, del collegato include esplicitamente la possibilità di affrancare anche i maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie, e precisamente delle partecipazioni in controllate o collegate valutate in base al cosiddetto *equity method*, non riconosciuti fiscalmente per effetto dell'articolo 54, comma 2 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'articolo 10, comma 2 dello schema di decreto attuativo, opera una ulteriore apertura, prevedendo che "il regime dell'articolo 14 può essere chiesto per il riconoscimento dei maggiori valori dei beni divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo". Come chiarisce Assonime nella sua circolare l'ampia formulazione adottata dal decreto attuativo, consente di ricondurre nell'alveo applicativo della disciplina anche le divergenze di valore venutesi a creare per effetto della deduzione di ammortamenti anticipati ai sensi dell'articolo 67, comma 3 del TUIR, operati a fronte della costituzione dell'apposita riserva in sospensione d'imposta e quindi senza abbattere il costo civile. Si tratta di una ulteriore opportunità data alle imprese per "disinquinare" il bilancio da rettifiche operate in applicazione di norme tributarie. Infine Assonime afferma che la disciplina oggetto di trattazione trova applicazione anche ai disallineamenti originati da operazioni di conferimento attuate a norma dell'articolo 4 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 in alternativa alla specifica disposizione prevista dall'articolo 19 del collegato stesso.

Lo spirito della rivalutazione e dell'affrancamento è quello di consentire il riconoscimento fiscale di maggiori valori, assoggettando gli stessi ad imposta sostitutiva ai fini dell'IRPEF, IRPEG nonché IRAP. L'articolo 14 del collegato rinvia all'articolo 12 dello stesso per la determinazione dell'imposta sostitutiva. Sui maggiori valori affrancati è dovuta una imposta sostitutiva dell'IRPEG, IRPEF e dell'IRAP (articolo 12 del collegato) pari:

- al 19% relativamente ai beni ammortizzabili;
- al 15% relativamente ai beni non ammortizzabili.

Le previsioni di aliquote differenziate, in relazione alla natura dei beni i cui maggiori valori sono affrancati, è chiaramente in funzione del maggior vantaggio fiscale che deriva dal riallineamento di maggiori valori relativi a beni ammortizzabili i quali consentono di riversare immediatamente sugli ammortamenti l'effetto di tale riallineamento.

L'imposta può essere versata, utilizzando il codice tributo 2726 - "imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni iscritti in bilancio - articolo 12 della Legge n. 342 del 2000"⁹, in un'unica soluzione oppure in un massimo di tre rate annuali di pari importo, la prima con scadenza il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di rateazione, scelta che spetta al contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6% annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Gli interessi devono ritenersi deducibili nei modi ordinari ai fini dell'IRPEG. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. (articolo 12, comma 2), e l'imposta sostitutiva è ineducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

L'imposta sostitutiva versata non concorre ad incrementare i basket, poiché il collegato non lo prevede esplicitamente. Questo diverso trattamento viene giustificato dal fatto che l'imposta è prelevata su una riserva in sospensione d'imposta e quindi ha natura di prelievo temporaneo. Solo se la riserva viene utilizzata per la copertura di perdite ovvero viene attribuita ai soci, cessa lo stato di sospensione della stessa e ci sarà un incremento delle dotazioni d'imposta di cui all'articolo 105, comma 1, lettera a) del TUIR. L'imposta sostitutiva configura, quindi, una sorta di acconto che diventa definitivo quando cessa lo stato di sospensione della riserva.

Ad avviso di Assonime, il legislatore ha inteso lasciare libere le imprese di adottare l'impostazione contabile più opportuna per la contabilizzazione dell'imposta sostitutiva. Se per la rivalutazione viene previsto espressamente che l'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo¹⁰, nella disciplina del riallineamento lo schema di decreto attuativo prevede, all'articolo 10, comma 4, come unico obbligo posto a carico delle imprese, la riclassificazione di riserve già esistenti in una riserva in sospensione d'imposta pari ai maggiori valori affrancati al netto dell'imposta sostitutiva. Emerge, quindi, la facoltà delle imprese di imputare l'imposta sostitutiva alternativamente:

- in diminuzione della riserva in sospensione d'imposta,
- oppure al conto economico tra gli oneri straordinari.

Per quanto attiene il profilo sanzionatorio, nulla è previsto dalle disposizioni del collegato, quindi dovrebbero essere applicabili solo le sanzioni in tema di violazioni sulla riscossione¹¹. Poiché dovranno essere compilati dei quadri sulla dichiarazione Unico, potrebbero essere applicabili le sanzioni relative alle violazioni delle dichiarazioni dei redditi¹².

L'articolo 14, comma 2 del collegato prevede che "l'importo corrispondente ai maggiori valori iscritti affrancati deve essere accantonato in un'apposita riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3". L'articolo 10 comma 4 dello schema di decreto attuativo conferma e chiarisce che "l'importo corrispondente ai maggiori valori, *al netto*

SEGUE A PAGINA 9

⁸ Con un esempio, si ipotizzi la rivalutazione di un cespite da parte di un'impresa con esercizio che va dall'1/10/99 al 30/09/00, per il quale si utilizzi il termine di approvazione di sei mesi (quindi termine di presentazione della relativa dichiarazione il 30 aprile 2001). Anche se l'impresa ha venduto il bene in data 2/10/00, essa potrà comunque rivalutarlo perché il bene è iscritto nel bilancio nel quale viene effettuata la rivalutazione (bilancio 1/10/99 - 30/09/00). Per lo stesso cespite, però, non potrebbe beneficiare dell'eventuale affrancamento dei maggiori valori non riconosciuti fiscalmente perché lo stesso non è presente nel bilancio chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del collegato, cioè nel periodo d'imposta 1/10/00 - 30/09/01.

⁹ Questo codice tributo deve essere utilizzato per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta per effetto:

- della rivalutazione effettuata a norma degli articoli di 10 a 13 della Legge 21 novembre 2000, n. 342;
- del riallineamento dei maggiori valori iscritti in bilancio a norma dell'articolo 14 della legge sopracitata;
- dell'affrancamento ai sensi degli articoli da 17 a 20 della succitata legge, di tutti i maggiori valori iscritti in bilancio riguardanti beni ricevuti a seguito di conferimenti effettuati a norma dell'articolo 7, commi da 2 a 5 della Legge 30 luglio 1990, n. 218 (cosiddetta Legge Amato) e a norma dell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358

¹⁰ Articolo 12, comma 2, ultimo periodo della Legge 21 novembre 2000, n. 342

¹¹ Articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471

¹² Articoli 1 e 8 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471

Il riconoscimento fiscale di maggiori valori

SEGUE DA PAGINA 8

dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in una apposita riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3 della legge e le disposizioni del precedente articolo 9, comma 2". Entrambe le disposizioni utilizzano il termine "accantonare" che va inteso nella logica extracontabile del riallineamento. Infatti tale agevolazione non determina la creazione ex novo di una riserva in sospensione d'imposta, ma soltanto una riallocazione in sospensione d'imposta di riserve già esistenti nel patrimonio netto della società. Alle imprese, quindi, viene imposto quale onere per l'affrancamento l'obbligo di vincolare una riserva al regime sospensivo per un importo pari ai valori affrancati al netto dell'imposta sostitutiva. La riserva non genera incremento patrimoniale e l'impresa non dovrà far altro che ricollocare in sospensione d'imposta una parte del patrimonio. L'articolo 14, comma 3 dello schema di decreto attuativo precisa poi che "in caso di incapacienza di riserve utilizzabili può essere resa disponibile una corrispondente quota del capitale sociale". In questo modo si consente ad imprese che non avessero riserve all'uopo di fruire ugualmente della disciplina.

L'articolo 14 richiama dell'articolo 13 solo il comma 3, che prevede che "se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti".

Da questo unico richiamo consegue che la riserva non è soggetta alle disposizioni vincolistiche poste dal comma 2 del medesimo articolo 13, in merito alle modalità di utilizzo, cioè gli utilizzi non devono avvenire con la particolare forma richiesta per la riduzione del capitale¹³, come invece accade per la riserva creatasi per effetto della rivalutazione.

Inoltre se la riserva viene attribuita ai soci, le somme attribuite, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società e sono assoggettate a tassazione ordinaria. L'articolo 9, comma 2 dello schema di decreto attuativo - espressamente richiamato dall'articolo 10, comma 4 dello stesso - prevede che in caso di attribuzione della riserva ai soci la stessa, aumentata dell'imposta sostitutiva, "concorre a formare la base imponibile della società o dell'ente ai soli fini delle imposte sul reddito". La società dovrà effettuare una corrispondente variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel quale avviene l'attribuzione. Trova quindi conferma l'orientamento secondo cui è irrilevante ai fini IRAP il regime di sospensione della riserva, e il recupero a tassazione non opera agli effetti della stessa imposta.

Per quanto attiene l'imposta sostitutiva da correlare alla riduzione della riserva, qualora questa sia stata calcolata con riferimento a due aliquote distinte, l'importo dell'imposta riferito alla quota di riserva distribuita sarà individuata mediante un calcolo medio ponderato. L'aliquota media ponderata da utilizzare è quella che risulta dal rapporto fra l'imposta sostitutiva corrispondente ai maggiori valori affrancati dei beni e l'ammontare di tali maggiori valori¹⁴.

Nell'esercizio in cui si verifica la distribuzione ai soci della riserva, al soggetto che ha eseguito l'affrancamento è attribuito un credito d'imposta ai fini

dell'IRPEG pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata nei precedenti esercizi (articolo 13, comma 5 del collegato). Il credito d'imposta spetta comunque, ancorché l'articolo 14 del collegato richiami esplicitamente solo il comma 3 dell'articolo 13, che a sua volta è richiamato dal comma 5 del medesimo articolo. Si tratta di un credito d'imposta valevole ai soli fini delle imposte sui redditi, e non anche ai fini IRAP, poiché comunque l'attribuzione della riserva ai soci non è rilevante ai fini IRAP. Dall'IRPEG dovuta dalla società viene scomputata, sotto forma di credito, l'imposta sostitutiva pagata in sede di affrancamento a titolo di prelievo temporaneo. L'IRPEG liquidata dalla società sulla riserva attribuita ai soci, al lordo del credito d'imposta, concorre a formare il canestro A¹⁵, poiché il prelievo ha assunto natura definitiva.

L'articolo 14 non richiama il comma 2, dell'articolo 13, in merito all'utilizzo del saldo attivo di rivalutazione per la copertura di perdite. Ciò non significa comunque che la riserva in sospensione d'imposta resa indisponibile a fronte del riallineamento non possa essere utilizzata per questo scopo. In questo caso non dovrebbe comunque concorrere alla formazione del reddito imponibile della società, poiché la disposizione del collegato non lo prevede esplicitamente. L'imposta sostitutiva pagata sui maggiori valori dovrebbe diventare definitiva e dovrebbe concorrere alla formazione del canestro A, in quanto cessa lo stato di sospensione d'imposta della riserva. A questa conclusione si perviene per il fatto che l'articolo 14 del collegato rinvia ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva all'articolo 12 della legge stessa e l'articolo 12 viene richiamato espressamente dall'articolo 8 dello schema di decreto attuativo. Quest'ultima norma dovrebbe, quindi, trovare applicazione anche nell'ipotesi di utilizzo per copertura perdite della riserva in sospensione d'imposta costituita a seguito del riallineamento, indi per cui l'imposta versata in seguito all'affrancamento concorre alla formazione delle imposte di cui al comma 1 dell'articolo 105 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 nell'ipotesi in cui la riserva sia ridotta per coperture di perdite d'esercizio.

Le vicende che coinvolgono la riserva in sospensione d'imposta sono completamente svincolate dalle vicende che coinvolgono i beni i cui maggiori valori sono stati affrancati, il che rende gli effetti del riallineamento immediati ed irreversibili.

Per effetto del rinvio dell'articolo 14 del collegato all'articolo 12 della stessa legge, trova applicazione anche per la disciplina del riallineamento il comma 3 di quest'ultimo articolo, ne consegue che i maggiori valori affrancati dei beni si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio cui la dichiarazione di redditi nella quale riallineamento è stato eseguito si riferisce.

Il primo vantaggio fiscale è costituito dalla possibilità delle imprese di calcolare gli ammortamenti fiscalmente deducibili relativi all'esercizio nella cui dichiarazione viene effettuato il riallineamento, sui valori già affrancati dei cespiti. Il valore affrancato e riallineato a quello civilistico può essere utilizzato come base di commisurazione dei coefficienti tabellari per la determinazione delle quote di ammortamento annue. Trattandosi, al pari della rivalutazione, di una agevolazione di natura temporanea dovrebbe ritenersi applicabile anche alla disciplina del riallineamento in esame quanto affermato dalla circolare a commento del collegato, che chiarisce che "per ragioni sistematiche si ritiene che la deduzione delle maggiori quote di ammortamento dei beni rivalutati non rilevi in

diminuzione degli investimenti ammessi a fruire degli incentivi" della Visco¹⁶ "essendo altresì irrilevante, in positivo, il maggior valore rivalutato". Quindi anche nell'ipotesi del riallineamento, i maggiori ammortamenti derivanti dal riconoscimento fiscale dei maggiori valori non dovrebbero incidere sulla determinazione del parametro degli investimenti netti ai fini dell'applicazione dell'agevolazione Visco.

Per le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione dei beni oggetto i cui maggiori valori sono stati oggetto di riallineamento l'effetto dell'affrancamento si produrrà l'esercizio successivo a quello nella cui dichiarazione dei redditi è stato operato.

La riserva resa indisponibile a fronte dell'affrancamento non dovrebbe concorrere a formare la base DIT¹⁷, poiché l'articolo 14 non lo prevede espressamente e perché la stessa viene creata mediante una riallocazione in sospensione d'imposta di riserve già presenti nel patrimonio netto della società, il quale ovviamente non aumenta. Si potrebbe però obiettare che la riserva in sospensione d'imposta, vincolata a seguito del riallineamento, è equiparabile al saldo attivo di rivalutazione, e quest'ultimo, a norma dell'articolo 13, comma 6 del collegato e dell'articolo 9, comma 3 dello schema di decreto attuativo, concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito ai fini DIT¹⁸. Quindi se la riserva da riallineamento viene creata mediante la riallocazione di riserve o capitale non "dittabili"¹⁹, allora la stessa riserva da riallineamento diventa incremento qualificato ai fini dell'agevolazione DIT. E' auspicabile, però, che il Ministero delle finanze in un prossimo intervento specifichi l'esatta rilevanza della riserva creatasi per effetto dell'agevolazione in esame.

Come afferma Assonime nella sua circolare, l'esistenza di disallineamenti fra valori di bilancio e fiscali dei beni può aver indotto le imprese ad aver accantonato imposte differite passive, sulle quali viene ad incidere l'applicazione del regime in esame. L'emersione dei maggiori valori di bilancio mediante il riallineamento e l'assolvimento della relativa imposta sostitutiva determinano la necessità di eliminare l'accantonamento per imposte differite, venendo meno i motivi del loro stanziamento.

L'affrancamento dei maggiori valori può essere effettuato anche dalle imprese individuali, dalle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate²⁰, dagli enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale²¹, cioè gli enti diversi dalla società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, nonché dalle società ed enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato²² e persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Questi ultimi soggetti possono riallineare solo i maggiori valori di beni relativi alle attività commerciali esercitate. Il requisito della relatività va individuato facendo riferimento all'articolo 77 del TUIR.

Infine, possono fruire dell'affrancamento (articolo 15, comma 2) anche i soggetti che operano in regimi semplificati di contabilità, a condizione che venga redatto un apposito prospetto vidimato e bollato che dovrà essere presentato, a richiesta, all'amministrazione finanziaria. Devono ritenersi esclusi dalla disciplina dell'affrancamento quei soggetti che determinano forfettariamente il reddito (si veda la circolare a commento del collegato).

¹³ Articolo 2445, commi 2 e 3 del codice civile

¹⁴ Si veda a tal proposito la Circolare 10 aprile 1991, n. 9

¹⁵ Cioè l'ammontare delle imposte di cui all'articolo 105, comma 1, lettera a) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917

¹⁶ Legge 13 marzo 1999, n. 133, articolo 2, commi da 8 a 12

¹⁷ D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466

¹⁸ Si veda in tal senso l'articolo "Il riallineamento dei valori civilistici e fiscali nella valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto" di Flavio Dezzani e Luca Dezzani su Il Fisco n. 13 del 2001

¹⁹ Perché formatosi anteriormente all'esercizio in corso al 30 settembre 1999, o costituite a fronte di plusvalenze derivanti dalla rivalutazione effettuata a norma dell'articolo 2426, comma 1, numero 4 del codice civile

²⁰ Articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

²¹ articolo 87, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

²² Articolo 87, comma 1, lettera d) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

NORMATIVA ON LINE

Firma digitale obbligatoria per il Registro delle Imprese

*Dal 9 dicembre 2001, per tutte
le società, di capitale e di persone*

MICHELE D'AGNOLO
Ordine di Trieste

MICHELE BOSSI
Responsabile Registro delle Imprese
di Trieste

Tra le varie novità di quest'anno ce n'è una che la maggior parte delle imprese e dei loro dottori commercialisti sembra aver dimenticato.

Infatti, dal **9 dicembre 2001** sarà obbligatoria per tutte le società, sia di capitali che di persone, la **trasmissione telematica** di atti e domande al Registro delle Imprese. Per essere in grado di inviare telematicamente le iscrizioni, le modifiche, le cancellazioni e gli atti connessi (compresi i bilanci annuali) sarà necessario che le imprese, o meglio i loro rappresentanti legali, siano dotati delle SmartCard, contenenti il dispositivo di firma digitale.

Il dispositivo di firma digitale, memorizzato sul microchip della SmartCard, permetterà quindi di sottoscrivere elettronicamente tutti i documenti tramite un lettore collegato con il P.C., previo inserimento del proprio codice PIN.



L'azzeramento dei tempi di attesa allo sportello, l'apertura (telematica) **24 ore su 24** dello sportello del Registro delle Imprese, la riduzione dei diritti di segreteria sono solo alcuni degli esempi derivanti dall'utilizzo dell'invio telematico.

Le Camere di Commercio sono però in allarme perché solo un ristretto numero di legali rappresentanti hanno richiesto la propria smartcard. Si teme quindi un intasamento a ridosso della scadenza del 9 dicembre prossimo.

Al fine di agevolare il procedimento di rilascio della smartcard che richiede all'incirca 20-25 minuti e la presenza fisica dell'imprenditore presso la Camera di Commercio per l'operazione di identificazione, può essere utilizzata una procedura diversa (denominata **PostCard**) che permette ai dottori commercialisti convenzionati con la locale Camera di Commercio di raccogliere presso i loro studi i dati anagrafici (ed i documenti di identità) dei loro clienti evitando così agli stessi

code e perdite di tempo allo sportello del Registro delle Imprese.

Con la procedura PostCard, l'emissione della smartcard avviene "off-line" e viene consegnata al dottore commercialista che ha presentato in precedenza le richieste sottoscritte dai legali rappresentanti. Il tutto senza tempi di attesa, previo appuntamento.

E magari si potrebbe sfruttare proprio questo periodo, in cui con il deposito dei bilanci e l'elaborazione delle dichiarazioni, il contatto con i clienti è frequente ed è agevole raccogliere firme e documenti. La Camera di Commercio competente per territorio può fornire un congruo numero di brochure contenenti: modulistica, manuali tecnici e buste sigillate contenenti le password provvisorie per l'attivazione del servizio.

Va detto subito che anche se la tentazione è forte è del tutto sconsigliabile conservare presso lo studio le smartcard dei clienti poiché la smartcard equivale giuridicamente alla firma personale del legale rappresentante e quindi consente la sottoscrizione di bonifici bancari, contratti, e altri documenti legali rendendo di fatto impossibile ripudiare la firma digitale apposta sull'atto.

Per poter sottoscrivere digitalmente la documentazione dal proprio P.C., dovrà essere preventivamente installato un lettore di smartcard ed un software di riconoscimento di firma digitale (disponibile gratuitamente su www.card.infocamere.it), mentre per l'invio telematico delle domande di iscrizione, modifica e cancellazione al Registro delle Imprese, queste dovranno essere dapprima predisposte con il software FEDRA (anch'esso disponibile gratuitamente su www.card.infocamere.it).

Sarà quindi anche possibile, ad esempio, che lo studio quando predispose la bozza di bilancio e la invia per email all'azienda cliente possa ricevere indietro (sempre via email) il bilancio sottoscritto dal legale rappresentante che poi potrà essere presentato al Registro delle Imprese con anche la sottoscrizione del professionista.

Il Ministero dell'Industria ha promosso una sperimentazione riguardante l'invio telematico dei bilanci autorizzando, in deroga, l'invio del Bilancio con la sola sottoscrizione digitale di un amministratore, di un eventuale sindaco e dell'intermediario abilitato.

Ulteriori informazioni possono essere richieste agli uffici del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio o desunti dal sito www.card.infocamere.it. Va notato come l'emissione di una smartcard per ciascuna impresa è gratuita. Le successive, destinate ad altri rappresentanti legali o ai sindaci, costano circa 60.000 lire. I dottori commercialisti devono invece rivolgersi alle società convenzionate con il loro Consiglio Nazionale.

Il messaggio è chiaro: il futuro è arrivato, non facciamoci cogliere impreparati.

Contattate il redattore del vostro Ordine

*Germano Rossi è il nuovo
redattore di Treviso. Da
questo numero troverete qui
tutte le nostre email*

BASSANO DEL GRAPPA

Alferio Crestani
VIA N. TOMMASEO, 44 - 36061 BASSANO
(VI)
Tel. 0424-521554 FAX 227636
email crestud@keycomm.it

BELLUNO

Angelo Smaniotto
PIAZZA MARTIRI, 8 - 32100 BELLUNO
Tel. 0437-948262 FAX 948575
email asprosm@tin.it

BOLZANO

Sergio Tonetti
C.SO ITALIA,13/M - 39100 BOLZANO
Tel. 0471-284666 FAX 283528
email sergio.tonetti@bw-partner.it

GORIZIA

Daide David
VIA MANZONI, 7 - 33043 CIVIDALE del
FRIULI
Tel. e FAX 0432-730223

PADOVA

Ezio Busato
PIAZZA DE GASPERI, 12 - 35131 PADOVA
Tel. 049-655140 FAX 655088
email busatost@tin.it

PORDENONE

Eridania Mori
VIA G. CANTORE, 21 - 33170 PORDENONE
Tel. e FAX 0434-541790 email eridmori@tin.it

ROVIGO

Filippo Carlin
VIA TORINO, 32A - 45014 PORTO VIRO
(RO)
Tel. 0426 - 365364 FAX 631968
email carlippo@libero.it

TRENTO

Claudio Erspamer
VIA BRENNERO, 32 - 38100 TRENTO
Tel. 0461- 828060 FAX 828022
email fronzass@tin.it

TREVISO

Germano Rossi
SOTTOPORTICO BURANELLI, 27
31100 TREVISO
Tel. 0422-583200 FAX 583033

TRIESTE

Michele D'Agnolo
VIA C. BATTISTI,2 - 34125 TRIESTE
Tel. 040-763535 FAX 763518
email md@saed.it

UDINE

Carlo Molaro
VIA MOLIN NASCOSTO, 3 - 33100 UDINE
Tel. 0432 - 294880 FAX 26863
email stassmp@tin.it

VENEZIA

Luca Corró
VIA MESTRINA, 62/B - 30170 VENEZIA-
MESTRE Tel 041-971942 FAX 980015
email corsky@gpnet.it

VERONA

Gianluca Cristofori
VIA SPONTINI, 1 - 37131 VERONA
Tel. 045-8400505 FAX 524296
email verona@cristofori-partners.com

VICENZA

Adriano Cancellari
VIA DEGLI ALPINI, 21 - 36040 TORRI DI
QUARTESOLO Tel. 0444-381912 FAX
381916

email cancellari@euraaudit.it

Segreteria

Maria Ludovica Pagliari
(Segretaria di Redazione)
VIA PARUTA, 33/A - 35126 PADOVA
Tel. e FAX 049-757931

Il criterio della destinazione

La classificazione delle immobilizzazioni nel dettato civilistico

SIMONE BRAIDOTTI

Praticante Ordine di Udine

Nel silenzio del dettato legislativo e in assenza di pronunce giurisprudenziali, il presente articolo vuole porsi come utile spunto di riflessione in tema di classificazione degli elementi patrimoniali attivi in presenza di uno schema di bilancio legislativamente disciplinato.

1. Il contesto normativo

Il nostro legislatore si premura di definire la categoria contabile delle Immobilizzazioni, ovvero il contenuto della macroclasse "B" dell'attivo di Stato Patrimoniale¹, all'art. 2424-bis, comma 1, c.c. ove si afferma che "gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni". Il nostro ordinamento individua, quindi, nel *criterio della destinazione* la linea di demarcazione tra le Immobilizzazioni da un lato e l'Attivo Circolante, di cui alla macroclasse "C" dell'attivo di Stato Patrimoniale, dall'altro.

Fin qui tutto pacifico. A una prima lettura, infatti, la norma sembra optare per un criterio intuitivo e di facile applicazione.

Un tanto, però, rappresenta mera apparenza. Un'analisi più approfondita del dettato legislativo evidenzia, infatti, tutta la problematicità che si incontra nel definire che cosa sottintenda la locuzione "destinati ad essere utilizzati durevolmente".

In dottrina, a tal proposito, si rinvencono almeno due scuole di pensiero contrapposte secondo le quali gli elementi patrimoniali attivi andrebbero classificati tra le immobilizzazioni qualora:

1. per le loro specifiche caratteristiche risultino *ordinariamente e naturalmente* destinati ad assolvere una funzione che ne implica il durevole utilizzo nel corso di un arco temporale di notevole estensione;
2. a prescindere dalle loro specifiche caratteristiche risultino *effettivamente* destinati a permanere a lungo nell'impresa in quanto rappresentativi di un investimento durevole di capitale.

Resta, quindi, qualche perplessità la scelta del legislatore nazionale che, nel tradurre le indicazioni della IV Direttiva comunitaria, suddivide l'attivo dello Stato Patrimoniale in Immobilizzazioni, da un lato, e in Attivo Circolante, dall'altro.

Secondo l'unanime dottrina aziendalistica italiana, infatti, la categoria delle immobilizzazioni deve contrapporsi necessariamente a quella delle disponibilità, mentre l'attivo circolante al capitale fisso. Questo in ragione:

1. dell'applicazione di un criterio "finanziario" fondato sul maggiore o minore tempo necessario per la trasformazione del componente patrimoniale in denaro (Immobilizzazioni *contra* Disponibilità); oppure
2. dell'attenzione alla natura economico-tecnica dei beni, ovvero all'effettiva possibilità di poter impiegare gli stessi per più di un esercizio nel processo produttivo (Capitale fisso *contra* Attivo Circolante).

Che cosa ha voluto intendere, allora, la Direttiva riferendosi alla destinazione? Quella effettiva o quella naturale?

In via preliminare è doveroso sottolineare come la ricerca di un'adeguata soluzione interpretativa non costituisca né un esercizio retorico né, tanto meno, una semplice disputa semantica. L'adozione dell'una o l'altra scuola

di pensiero comporta, infatti, conseguenze profondamente diverse.

2. Criticità

Per individuare quali siano le criticità di analisi si ritiene utile porre attenzione al caso aziendale di seguito sintetizzato.

La società "Alfa" acquista un impianto che stima di poter utilizzare per almeno cinque esercizi. Alla fine del quinto esercizio, in linea con le prospettive iniziali e terminato il periodo civilistico di ammortamento, la società decide di cedere l'impianto a terze economie entro l'esercizio successivo.

Avendo, quindi, ipotizzato di procedere alla dismissione dell'impianto entro il breve termine, lo stesso potrà essere classificato tra le voci dell'attivo circolante oppure dovrà essere mantenuto nella classe delle immobilizzazioni all'interno della quale era stato originariamente inserito?

Ad evidenza, nella fattispecie analizzata, la criticità si manifesta in quanto la destinazione economica o effettiva (la società stabilisce che il bene sarà *destinato* alla vendita) non coincide con quella naturalmente attribuibile (il bene sarebbe per sua stessa natura *destinato* ad un utilizzo pluriennale)².

3. Prime considerazioni

Stanti l'impossibilità di rinvenire interpretazioni autentiche del dettato legislativo³ e l'assoluta assenza di giurisprudenza in materia, è quanto mai necessario aver presenti i principi generali e gli scopi di cui il bilancio dovrebbe farsi garante. In particolare, per comprendere a quale dei due criteri succitati ha inteso riferirsi la normativa comunitaria, non si possono trascurare gli scopi informativi propri del bilancio e, conseguentemente, i soggetti che del bilancio stesso costituiscono i principali fruitori⁴.

In concreto, si ritiene che questi ultimi vadano individuati in tutti coloro i quali, pur possedendo interessi meritevoli di tutela all'interno dell'impresa, non possiedono anche la possibilità di influire direttamente sulle scelte gestionali. Ci si riferisce, in linea di massima, ai terzi creditori e ai soci di minoranza.

Le informazioni che il bilancio è chiamato ad esprimere diventano, quindi, tutte quelle di cui tali categorie di soggetti necessitano al fine di apprezzare il rischio connesso alla loro interazione con la specifica realtà aziendale. Le stesse, inoltre, dovranno garantire la possibilità di effettuare un'analisi finanziaria, seppur di tipo preventivo e minimale, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2423, comma 2, c.c.⁵. Si ritiene, quindi, senz'altro preferibile il *criterio della destinazione effettiva*.

Si afferma un tanto senza tema di smentita alcuna. Questo, invero, è l'unico criterio in grado di garantire alcune basilari informazioni di carattere finanziario. La sua applicazione, infatti, deve basarsi sui tempi necessari, alla luce delle scelte gestionali, affinché si realizzi la trasformazione in denaro dei beni componenti l'attivo e il passivo dello Stato Patrimoniale.

A conferma di tale interpretazione si schierano, tra l'altro, le indicazioni fornite dai principi contabili non solo nazionali, ma anche internazionali⁶. Nella lettura delle fonti normative si deve, quindi, presumere la volontà del legislatore di riferirsi alla *destinazione* come all'attribuzione o meno di

SEGUE A PAGINA 12

¹ Schema previsto in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 che recepisce nel nostro ordinamento le indicazioni fornite dalla IV Direttiva CEE del 25 luglio 1978.

² Nel caso in cui la destinazione effettiva coincidesse con quella naturale, il problema sarebbe solo apparente in quanto le due modalità di classificazione comporterebbero il medesimo risultato finale.

³ La Relazione Ministeriale al D.Lgs. 127/91 in sede di commento all'art. 6 (introduttivo dell'art. 2424-bis in seno al Codice Civile) non si occupa affatto di delineare il contenuto dell'espressione "destinati ad essere utilizzati durevolmente".

⁴ Di questo opinione è, in particolare, Ceriani, *Le strutture obbligatorie del bilancio d'esercizio* in AA. VV., *L'impresa: economia, controllo, bilancio, gestione straordinaria*, Vol. III - *Il bilancio d'esercizio*, ed. Giuffrè, 1991, pp. 175 e ss. dove afferma esplicitamente che "risulta senz'altro illuminante l'individuazione dei soggetti ai quali il legislatore ha inteso destinare il bilancio d'esercizio, ovvero di coloro a beneficio dei quali l'intera normativa in esame è stata dedicata al fine di soddisfarne le esigenze conoscitive" (p. 179).

⁵ Il tenore letterale di tale previsione è il seguente: "Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio".

⁶ In proposito, si confronti Cndc-rc, *Principi Contabili documento n. 16 - Le immobilizzazioni materiali*, § A.I.e), p. 19 e IASC, IAS n. 16, pp. 2 e ss.

Il criterio della destinazione

SEGUE DA PAGINA 11

finalità di scambio ai beni componenti l'attivo patrimoniale. Parte della dottrina obietta, però, che, utilizzando *tout cour* tale criterio, si rischia di accomunare, all'interno di una stessa classe, beni che, pur essendo destinati allo scambio, non hanno speranza di essere realizzati nel breve periodo. Si pensi al caso delle merci di non agevole commercializzazione che vengano comunque destinate allo scambio. Queste ultime, secondo tali autori, andrebbero più correttamente ricomprese tra le immobilizzazioni⁷.

Alla destinazione effettivamente attribuita si dovrebbero, quindi, accompagnare, in via sussidiaria, opportune considerazioni sulla possibilità che l'utilizzo previsto, per lo specifico componente patrimoniale, sia effettivamente perseguibile (criterio della *destinazione effettiva impropria*).

Tale linea di pensiero, apparentemente logica e corretta, sconta, tuttavia, una confusione di fondo. Aderendo a tale ipotesi si giunge, di fatto, al risultato di identificare un bene a fecondità ripetuta in un bene che, viceversa, è necessariamente e naturalmente a fecondità semplice.

La rigidità del criterio della *destinazione effettiva* può, infatti, essere attenuata considerando il necessario permanere di taluni componenti patrimoniali, ordinariamente destinati alla vendita, nell'ambito del processo produttivo, senza, per questo, introdurre pericolose contaminazioni con il criterio della liquidabilità.

Una scorta di non agevole commercializzazione andrà, più correttamente, svalutata rapportando il suo valore a quello "effettivo di realizzo" e non, invece, riclassificata tra le immobilizzazioni. L'assenza di propensione alla trasformabilità in numerario non può, invero, essere confusa o mascherata con la propensione a partecipare per più esercizi al processo produttivo. Sarà, allora, nel solo caso delle cosiddette "scorte vincolate" che la riclassificazione in commento andrà operata⁸.

4. Soluzioni dottrinali

Chiarito quale sia il criterio guida delle classificazioni interne all'Attivo dello Stato Patrimoniale, resta ancora privo di soluzione il problema suaccennato in merito alla possibilità di modificare *in itinere* la destinazione originariamente attribuita ad una posta patrimoniale. È su questo punto che la dottrina e la prassi non riescono a trovare una soluzione univoca né, tanto meno, una forma di accordo.

4.1. Soluzione "A"

Tutti gli elementi attivi, destinati in origine ad un impiego durevole, debbono essere considerati immobilizzazioni a prescindere dalla loro attuale effettiva destinazione. Ciò che conta è, quindi, la sola *destinazione funzionale*⁹. A conferma di tale tesi, i sostenitori sottolineano come il legislatore non abbia sentito la necessità di inserire né tra l'attivo circolante né tra le immobilizzazioni specifiche voci volte a ricomprendere quegli elementi patrimoniali che, nel corso della gestione, potrebbero essere soggetti a modifiche di destinazione per esplicita volontà dell'impresa. Ad esempio, tra le voci dell'attivo circolante non ne esiste nessuna che permetta di inserire un immobile, in precedenza capitalizzato, ma attualmente destinato alla cessione.

4.2. Soluzione "B"

Qualora un'immobilizzazione sia destinata al realizzo entro breve termine,

la stessa non potrà, a ragione, rimanere inserita nella macroclasse "B" dell'attivo in quanto il legislatore richiede di tener sempre presente la destinazione effettivamente attribuita¹⁰.

Anche i fautori di tale tesi, però, riconoscono che il problema di inserire tali beni in altre voci dell'attivo esiste ed è di non facile soluzione. Seppur l'art. 2423-ter, comma 3, c.c. sancisce l'obbligo di aggiungere nuove voci per favorire la chiarezza e l'intelligibilità del bilancio, tale obbligo, infatti, si limita ai casi in cui "il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425". Di conseguenza, esistendo, ad esempio, la voce "terreni e fabbricati" nella macroclasse "B" dell'attivo patrimoniale non si potrebbe inserire una voce siffatta anche nella macroclasse "C" dello stesso attivo.

5. Svolgimento della tesi

Pur considerando corretta la premessa della soluzione *sub* "B", non si ritengono condivisibili le conclusioni cui si giunge in quanto una corretta applicazione del principio di chiarezza, veridicità e correttezza dell'informazione di bilancio garantisce la possibilità di includere tra le voci dell'attivo circolante gli immobilizzi destinati, in un secondo momento, allo scambio con terze economie¹¹.

Si sostiene un tanto in ragione di due distinti ordini di considerazioni.

Da un lato, infatti, il legislatore, all'art. 2423 c.c., richiede esplicitamente che accanto alla situazione patrimoniale si debba rappresentare anche la situazione finanziaria. A quest'ultimo fine, si è già avuto modo di sottolineare come la dottrina sia unanime nel ritenere che la salvaguardia di un set informativo minimo di natura finanziaria richieda necessariamente l'adozione di una classificazione secondo la destinazione effettiva.

Dall'altro, il dato letterale dell'art. 2423-ter, comma 3, c.c. non sembra precludere la possibilità di creare una nuova voce quale quella di "impianti e macchinari destinati alla rivendita" o quella di "impianti e macchinari destinati al realizzo diretto sul mercato" o, ancora, quella di "impianti e macchinari in corso di dismissione". È appena il caso di ricordare, infatti, che tutte le disposizioni tecniche, previste dal nostro legislatore, devono essere interpretate alla luce dei principi generali di redazione del bilancio d'esercizio quale, in primo luogo, quello della chiarezza dell'informazione garantita ai terzi.

A quanto detto si può, inoltre, aggiungere un'ulteriore considerazione. La voce "immobilizzazioni destinate alla rivendita", infatti, non potrà mai essere considerata equivalente ad una delle voci già ricomprese nella macroclasse "B" dell'attivo patrimoniale. Le premesse logico-sistemiche risultano tutto affatto differenti.

Un'immobilizzazione in corso di dismissione, invero, può essere assimilata ad una rimanenza di merci o prodotti finiti e come tale classificata prevedendo un'opportuna sottovoce predisposta *ad hoc*¹².

A mero titolo esemplificativo e ad ulteriore riprova della correttezza della tesi suesposta, si rammenta che nel caso delle partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nessuno dubita che le stesse vadano riclassificate tra le componenti dell'Attivo Circolante e, in particolare, nella classe C.III. "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni" qualora se ne preveda la dismissione nel breve periodo.

Un tanto prescindendo dalle considerazioni che saranno svolte nel prosieguo

SEGUE A PAGINA 13

⁷ L'osservazione è, tra gli altri, di Caratozzolo, *Il bilancio d'esercizio*, ed. Giuffrè, 1998, p. 168.

⁸ Tra i sostenitori di tale opinione (riclassificazione delle sole scorte "vincolate") si ricorda Amodio, *Ragioneria generale delle imprese*, ed. Giannini, p. 79 di cui si ritiene utile riportare le considerazioni.

⁹ In ordine alle disponibilità così identificate [denaro, rimanenze e similari *n.d.r.*], si osserva, tuttavia, che le quantità di esse che devono, per le esigenze della gestione, considerarsi permanentemente impegnate presso l'impresa ad assicurare l'armonica continuità del processo, devono farsi rientrare fra le immobilizzazioni, in relazione, appunto, a tale caratteristica destinazione. Si tratta delle cosiddette "scorte vincolate" (...), cioè dei quantitativi minimi di questi beni al di sotto dei quali è opportuno che giammai scendano le effettive giacenze, perché altrimenti ne risulterebbe compromessa la continuità dei processi di gestione.

¹⁰ Tra gli altri si confronti Ceriani, *op. ult. cit.*, pp. 187 e ss. e Cenati - Galimberti, *Le voci del bilancio*, in AA. VV. (a cura di A. Palma), *Il bilancio d'esercizio - I principi di formazione secondo la nuova disciplina del codice civile*, ed. Giuffrè, 1992, pp. 336 e ss.

¹¹ Questa è, tra l'altro, l'opinione dei Principi Contabili nazionali, doc. n. 16, pp. 19-20.

¹² Un'immobilizzazione destinata alla rivendita altro non è, infatti, se non un costo sospeso in attesa della manifestazione del correlativo ricavo. Manifestazione che si presume avrà luogo nel corso dell'esercizio seguente.

A questo proposito si ricorda che, nell'ambito del cosiddetto sistema del reddito, i costi sospesi sono raggruppabili in due distinte classi di valori:

- Risconti attivi finali; - Rimanenze attive finali.

A tutta evidenza, nel caso di cui trattasi, l'immobilizzazione che si andrà a dismettere non potrà che esser inquadrata in tale seconda classe.

Tra gli altri, si confronti Ardemani E., *L'impresa: economia, controllo, bilancio, gestione straordinaria*, Vol. I - *L'economia delle imprese* (quarta edizione), ed. Giuffrè, pp. 314 e ss.

Il criterio della destinazione

SEGUE DA PAGINA 12

e relative al fenomeno del c.d. "Inquinamento Fiscale" del bilancio d'esercizio.

6. Prime conclusioni

Sintetizzando, a questo punto, le conclusioni a cui si è giunti nel corso della trattazione, si dovrebbe ritenere che:

1. non siano accettabili altri criteri di classificazione ulteriori a quello della *destinazione effettiva* attribuita ad un bene all'interno dell'impresa;
2. in via sussidiaria, tale criterio vada attenuato valutando che l'utilizzo a cui il bene viene destinato sia effettivamente perseguibile;
3. nulla osti ad una riclassificazione tra le voci dell'attivo circolante di immobilizzazioni destinate al realizzo entro il breve termine, anzi che tale riclassificazione sia obbligatoria.

Alla luce di un tanto la soluzione ai due casi pratici esemplificati risulterebbe essere la seguente:

- un impianto destinato alla rivendita entro l'esercizio successivo andrà riclassificato tra le rimanenze dell'esercizio in un'opportuna sottovoce¹³;
- una scorta vincolata costituirà un'immobilizzazione e non un componente dell'attivo circolante e come tale andrà rilevata nel bilancio d'esercizio.

L'aggregato delle immobilizzazioni sarebbe, di conseguenza, finalizzato ad includere tutti i fattori della produzione destinati a permanere nell'ambito aziendale in virtù della loro partecipazione a più processi produttivi. Si tratta, in pratica, di tutti quei fattori acquisiti durevolmente e rappresentati da beni materiali a fecondità ripetuta e da diritti ad utilizzazione pluriennale.

7. Ulteriori considerazioni: il fenomeno del c.d. "Inquinamento Fiscale"

Nel descrivere le conclusioni a cui si può pervenire in base alle argomentazioni suesposte si noterà come si sia utilizzato il tempo condizionale. Tale scelta espositiva non rappresenta una mera casualità, ma una precisa intenzione. Le soluzioni proposte, infatti, pur rappresentando l'*optimum* sia da un punto di vista economico-aziendale che da un punto di vista civilistico, scontano l'influenza della normativa fiscale e, in particolare, del dettato dell'art. 54, comma 4, D.P.R. 917/86 ove si prevede la possibilità, in capo all'impresa, di procedere, nel rispetto delle regole di seguito descritte, alla rateizzazione delle plusvalenze conseguite nel corso dell'esercizio.

Ai sensi di tale disposizione normativa, si ha una plusvalenza patrimoniale quando per uno o più beni relativi all'impresa, non destinati a produrre ricavi (leggasi immobilizzazioni), si origina un maggior valore rispetto al costo non ammortizzato al verificarsi di:

- a. una cessione a titolo oneroso;
- b. un risarcimento ottenuto anche in forma assicurativa;
- c. una destinazione del bene a finalità estranee a quelle dell'impresa.

La plusvalenza, così determinata, concorre, di norma, alla formazione del reddito dell'esercizio nel quale è conseguita. Unica eccezione si verifica nel caso in cui il bene risulti iscritto in bilancio, tra le immobilizzazioni, da "un periodo non inferiore ai tre anni". In quest'ultimo caso, infatti, l'impresa potrebbe optare per un regime di tassazione nell'arco di cinque esercizi operando un'opportuna rateizzazione¹⁴. Per le sole immobilizzazioni finanziarie esiste, poi, un'ulteriore particolarità che si sostanzia nella presunzione di cessione secondo una metodologia di tipo *Lifo* (*Last in first out*). Alla luce di un tanto si possono, quindi, intuire le potenziali influenze negative sulla veridicità e correttezza dell'informazione di bilancio derivanti da una tale normativa. Ove, infatti, si operasse secondo le prime conclusioni dinnanzi indicate e si riclassificasse tra le componenti dell'Attivo Circolante un'immobilizzazione posseduta per più di tre anni, si giungerebbe al risultato perverso di non poter usufruire della facoltà di rateizzare la plusvalenza eventualmente conseguita pur esistendone, in astratto, i presupposti.

8. Conclusioni – soluzione proposta

Giungendo, a questo punto, alla formulazione di quelle che si ritengono le

soluzioni preferibili anche, e soprattutto, in ragione dei fenomeni di "Inquinamento Fiscale" di cui sopra, si afferma che:

1. nel caso in cui l'immobilizzazione destinata alla dismissione nel breve periodo sia posseduta dall'impresa da meno di tre anni, si dovranno applicare *sic et simpliciter* le indicazioni di cui alle prime conclusioni suesposte senza deroga alcuna;

2. nel caso in cui, invece, l'immobilizzazione di cui trattasi sia posseduta dall'impresa da almeno tre anni, si potrà non procedere ad alcuna riclassificazione a patto, però:

a. di fornire tutte le indicazioni del caso nella Nota Integrativa, documento che, costituendo parte integrante del bilancio, ne può salvaguardare, almeno in parte, la veridicità e correttezza complessiva¹⁵;

b. di chiarire nella stessa Nota Integrativa l'applicazione, al caso di specie, del disposto dell'art. 2426, comma 2, c.c. ove si consente l'applicazione di norme tributarie nella valutazione delle componenti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico.

La soluzione ai due casi pratici esemplificati andrebbe, quindi, riformulata nei seguenti termini:

- un impianto destinato alla rivendita entro l'esercizio successivo andrà riclassificato tra le rimanenze dell'esercizio in un'opportuna sottovoce ove il periodo di possesso risulti inferiore ai tre anni;
- un impianto destinato alla rivendita entro l'esercizio successivo potrà non essere riclassificato tra le rimanenze dell'esercizio ove il periodo di possesso risulti superiore ai tre anni e a patto di fornire adeguata informazione in Nota Integrativa;
- una scorta vincolata costituirà, comunque, un'immobilizzazione e non un componente dell'attivo circolante e come tale andrà rilevata nel bilancio d'esercizio.

Bibliografia

- Amodeo D., *Ragioneria generale delle imprese*, ed. Giannini, 1970.
- Ardemani E., *L'impresa: economia, controllo, bilancio, gestione straordinaria, Vol. I – L'economia delle imprese* (quarta edizione), ed. Giuffrè, 1993.
- Caratozzolo M., *Il bilancio d'esercizio*, ed. Giuffrè, 1998.
- Cenati B. – Galimberti S., *Le voci del bilancio*, in AA. VV. (a cura di Palma A.), *Il bilancio d'esercizio – I principi di formazione secondo la nuova disciplina del codice civile*, ed. Giuffrè, 1992.
- Ceriani G., *Le strutture obbligatorie del bilancio d'esercizio*, in AA. VV., *L'impresa: economia, controllo, bilancio, gestione straordinaria, Vol. III – Il bilancio d'esercizio* (seconda edizione), ed. Giuffrè, 1991.
- Commissione Nazionale Dottori Commercialisti e Commissione Nazionale Ragionieri, *Principi Contabili documento n. 16 – Le Immobilizzazioni Materiali*, 1996.
- International Accounting Standards Committee, *IAS 16, Property, Plant and Equipment*, 1993.
- Lacchini M., *I principi di redazione del bilancio nello schema di Legge Delegata per il recepimento della IV direttiva CEE*, Giuffrè, 1989.
- Onida P., *Il bilancio d'esercizio nelle imprese*, ed. Giuffrè, 1951.
- Palma A. – Pironcini T., *Gli schemi di stato patrimoniale e di Conto Economico*, in AA. VV. (a cura di Palma A.), *Il bilancio d'esercizio – I principi di formazione secondo la nuova disciplina del codice civile*, ed. Giuffrè, 1992.
- Zappa G., *Il reddito di impresa*, ed. Giuffrè, 1950.
- Zappa G., *Le produzioni nell'economia d'azienda – Tomo I*, ed. Giuffrè, 1957.
- Riferimenti normativi.*
- Legge 26 marzo 1990, n. 69: *Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia societaria.*
- Decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127: *Attuazione della IV e della VII Direttiva CEE in materia societaria.*
- Relazione allo schema di decreto legislativo per l'attuazione della IV e della VII Direttiva CEE.
- IV Direttiva CEE del 25 luglio 1978, n. 78/660/CEE.

¹³ Ad esempio, nel caso di studio della società "Alfa", l'impianto destinato alla dismissione potrebbe trovare la seguente collocazione: Stato Patrimoniale – Attivo C.I.6) *Impianti in corso di dismissione.*

¹⁴ Si ricorda per completezza che l'opzione per la rateizzazione delle plusvalenze deve risultare obbligatoriamente dalla dichiarazione dei redditi ed è vincolante. Se l'indicazione non viene effettuata o la dichiarazione non è presentata, la plusvalenza concorre al reddito dell'esercizio in cui si è formata per intero.

¹⁵ Si invita, tra le altre, ad indicare l'impatto sugli ammontari complessivi e sulla composizione delle macroclassi B. e C. in assenza dell'applicazione della norma tributaria.

Le società di diritto olandese

Con particolare riguardo alle holding

MAURIZIO CASALINI
Ordine di Vicenza

1. LE SOCIETÀ HOLDING

1.1. Generalità

Pur essendo l'Olanda un paese ad alta imposizione, un grande numero di gruppi di società ha individuato in questa giurisdizione la sede ideale per la costituzione di holding.

La ragione di tale preferenza consiste nel fatto che i Paesi Bassi dispongono di una fitta rete di trattati contro le doppie imposizioni, ed, al tempo stesso, offrono un regime fiscale estremamente favorevole per le holding. L'elevato numero di convenzioni, consente da una parte di minimizzare il prelievo fiscale sui trasferimenti di redditi operati a favore della società olandese, e, dall'altra, di minimizzare la ritenuta alla fonte al momento della redistribuzione di tali profitti. Il regime agevolato che godono tali redditi (cfr. par. 1.3.) in Olanda completa il quadro. In Olanda il concetto di società holding in quanto tale non è utilizzato nel diritto civile. Tuttavia per quanto riguarda le N.V. e le B.V. di grandi dimensioni, aventi un carattere internazionale, la legge contiene disposizioni speciali.

Tali società olandesi, il cui unico o principale scopo è quello di amministrare e finanziare le proprie controllate o le controllate di altre società olandesi appartenenti allo stesso gruppo, sono esentate dalla presentazione di una dichiarazione presso il Registro del Commercio e perciò non sono soggette alle norme applicate alle società di grandi dimensioni. La medesima esenzione si applica alle società che effettuano servizi amministrativi e/o finanziari alle società sopramenzionate.

Si può dire, pertanto, che, secondo la disciplina olandese, la holding sia una società caratterizzata dallo svolgimento, ai sensi dello statuto, di una particolare attività a cui viene applicato un regime fiscale di favore. Ciò per cui vengono applicate agevolazioni tributarie, pertanto, non è un presupposto "soggettivo", bensì "oggettivo", legato, cioè all'attività svolta ed alla tipologia di redditi percepiti dalla società.

In considerazione di quanto detto, una società olandese che agisce come holding è soggetta all'imposta sui redditi societari come ogni altra società olandese. I dividendi distribuiti dalle sue controllate ed i capital gains derivanti dalla cessione delle partecipate possono essere esenti dall'imposta sui redditi societari in capo alla holding in virtù dell'esenzione per partecipazioni, su cui si relazionerà di seguito. L'imposta sul patrimonio netto ed altre simili non si applicano sulle società, e quindi neanche sulle holding.

Le holding che svolgono attività quali la gestione centrale, i servizi amministrativi ed altre attività tipiche della "sede centrale" a beneficio di un gruppo internazionale, ricevono una remunerazione di mercato per tali attività. Le relazioni della Commissione sugli Affari Fiscali dell'OCSE sul prezzo di trasferimento e sulle imprese multinazionali pubblicate nel 1979 e nel 1984 servono da guida generale per l'amministrazione finanziaria con riferimento all'allocatione dei costi tra la società controllante e le società non residenti del gruppo. Il metodo della divisione dei costi con il margine di profitto è considerato accettabile da tali relazioni. La Risoluzione del 25 aprile 1985 dispone che l'ammontare dei costi imputati alle controllate possono, in via di principio essere determinati in modo tale che l'accettabilità della deduzione di tali somme nei Paesi in cui le società del gruppo sono residenti possa essere assicurata, purché essa sia in accordo con le relazioni OCSE.

1.2. Il "privilegio di affiliazione" e le condizioni per usufruirne

Le holding olandesi possono godere del cosiddetto "privilegio di affiliazione" che consiste in una esenzione per i dividendi infragruppo e per le altre distribuzioni di profitti, i profitti o le perdite su cambi ed i capital gains o minusvalenze prodotti sulla cessione di tutte o parte delle azioni o certificati della entità di cui è posseduta la partecipazione. Tali esenzioni mirano a prevenire la doppia imposizione. Per poterne usufruire la società deve:

- detenere una partecipazione di almeno il 5% della società che effettua la distribuzione di dividendi;
- la partecipazione deve essere detenuta in una società di capitali;

Se la partecipazione è in una società non residente, sarà, inoltre, necessario che:

- sia "strategica", nel senso che deve esercitare di fatto i poteri di gestione delle società partecipate, e non essere soltanto un investimento di portafoglio;
- la società partecipata sia assoggettata ad imposizione nel Paese in cui risiede.

Con riferimento a quest'ultimo punto, il beneficio di affiliazione non si applicherà quindi alle partecipazioni in società residenti in paradisi fiscali. Al proposito, invece, e necessario precisare che l'entità dell'imposta applicata nel Paese di origine dei dividendi è irrilevante, nel senso che né una bassa aliquota d'imposta né un periodo di "tax holiday", cioè di esenzione fiscale, precluderà l'applicazione del beneficio di affiliazione.

La legge del 25 aprile 1990 ha eliminato gli obblighi relativi alla durata per cui la partecipazione doveva essere detenuta dal contribuente, che prima dell'emanazione di tale legge doveva essere posseduta con continuità almeno dall'inizio dell'esercizio sociale in questione.

Con riferimento, invece, alla strategicità delle partecipazioni in società non residenti, l'ordinamento prevede una serie di presunzioni, secondo le quali le società controllanti che conducono attività decisionali, gestionali o finanziarie delle società del gruppo non sono generalmente considerate possedere le loro controllate estere come un

investimento finanziario; se la società controllante e la controllata, inoltre, sono coinvolte nella stessa attività d'impresa, le azioni della controllata non sono possedute come investimento finanziario; le holding di gruppi internazionali, ancora, che si trovano ad un livello intermedio tra la società controllante e le controllate estere non sono generalmente considerate possedere le partecipazioni nelle società non residenti come un investimento finanziario, poiché il legame è creato tra società del gruppo. In aggiunta va segnalato che in seguito all'emanazione della legge che ha recepito la Direttiva CEE 90/435, il criterio per gli investimenti non di portafoglio non è più applicato con effetto dall'1 gennaio 1992, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il contribuente possiede almeno il 25% del capitale sociale versato (o il 25% delle azioni con diritto di voto in base ai trattati contro le doppie imposizioni se viene utilizzato tale criterio, come nei trattati con la Germania, l'Irlanda ed il Regno Unito) della società residente in un altro stato membro;
- sia la società controllata che quella controllante hanno una delle forme legali elencate nell'appendice della Direttiva;
- la società nella quale la partecipazione è detenuta è, nello Stato di residenza, soggetta alle imposte sui redditi societari come riportate nell'art. 2c della Direttiva, senza che vi sia possibilità di optare per la tassazione o per

l'esenzione:

- né la controllante né la controllata sono residenti al di fuori della Comunità Europea in base ad un eventuale trattato stipulato con uno Stato terzo.

L'esenzione per partecipazioni può, quindi, in base ai requisiti menzionati essere applicata ai dividendi ricevuti in seguito a capital gains realizzati dalla holding su vendite di società immobiliari, con effetto dall'1 gennaio 1992.

1.3. Aspetti fiscali

I vantaggi fiscali derivanti dal privilegio di affiliazione, quindi, sono sostanzialmente i seguenti:

- i dividendi percepiti dalle proprie sussidiarie sono esenti da imposta;
- i capital gain derivanti dalla cessione di partecipazioni sono esenti da imposta.

Il conseguimento dei dividendi in esenzione di imposta consente di accumulare tali redditi presso la holding, evitando la successiva distribuzione a favore dei soci di questa, evitando la tassazione in capo a questi ultimi, e reinvestendoli all'interno del gruppo direttamente dall'Olanda. Come conseguenza del regime agevolato, però, si deve considerare che non sono deducibili i costi sostenuti per l'acquisizione delle partecipazioni, a meno che esse contribuiscano direttamente o indirettamente al reddito imponibile in Olanda, cioè tranne per la parte per cui la società non residente possiede una stabile organizzazione nei Paesi Bassi. D'altro lato le spese sostenute con riferimento alle partecipazioni in società residenti sono deducibili, tranne nella misura in cui l'entità residente possiede a sua volta direttamente o indirettamente una partecipazione in entità non residenti o ha una stabile organizzazione all'estero. Le spese in questione sono gli interessi su prestiti per acquistare una partecipazione in



Le società di diritto olandese

SEGUE DA PAGINA 14

un'altra entità ed i costi di controllo di tale entità. Gli interessi sulle somme prese a prestito nei sei mesi precedenti l'acquisizione della partecipazione in una entità sono considerati essere sostenuti in connessione a tale acquisto, a meno di prova contraria. Nella pratica risulta molto difficile individuare le spese che contribuiscono al reddito imponibile nei Paesi Bassi. Occorre sottolineare, inoltre, che i costi di ricerca e sviluppo, i costi di gestione e amministrazione sono in via di principio deducibili, anche se le controllate non residenti possono beneficiare di tali spese.

In base all'esenzione, una rivalutazione o una svalutazione della partecipazione in altre società non influenza il reddito imponibile.

Con riguardo alle minusvalenze provenienti da cessione di partecipazioni sulle quali era riconosciuta l'esenzione, generalmente in deducibili, vi è un'eccezione a tale norma: una perdita subita, infatti, nel caso di liquidazione della società partecipata, è deducibile in capo alla holding olandese. Se la controllata liquidata era residente all'estero, ai fini della deducibilità della minusvalenza, la partecipazione doveva essere di almeno il 25% del capitale sociale della società liquidata.

Allo stesso modo si deve tener presente che le ritenute applicate sui dividendi percepiti dalla holding non possono essere recuperate attraverso crediti di imposta in Olanda, non essendo tali redditi assoggettati ad imposte e quindi nessun fenomeno di doppia imposizione da eliminare. Per tale ragione è opportuno valutare molto attentamente l'eventuale attribuzione alla holding di partecipazioni in società incorporate in Paesi ad alta ritenuta alla fonte sui dividendi in uscita.

Sulla distribuzione, invece, dei dividendi operata dalla holding, viene generalmente applicata una ritenuta alla fonte del 25%, la quale viene ridotta in applicazione dei trattati contro le doppie imposizioni ad un'aliquota che può essere del 15%, del 5% e, a volte a 0%, se la partecipazione nella holding olandese è di almeno del 25%. In ambito di Unione Europea, inoltre, quando ricorrono le disposizioni della Direttiva CEE 435/90, sarà possibile attivare flussi di dividendi senza che siano assoggettati a ritenuta alla fonte. Non vengono, invece, applicate ritenute alla fonte per l'erogazione di interessi e royalties.

1.4. Le finance companies

Con effetto dall'1 gennaio 1997, è entrata in vigore la 1. 13.12.96, modificante la Corporate Income Tax Act del 1969. L'ordinamento olandese, che risultava molto conveniente, come detto nel paragrafo precedente, per quanto riguarda dividendi e capital gains, penalizzava gli interessi attivi percepiti a fronte di finanziamenti erogati a società del gruppo, assoggettandoli a piena tassazione; questa situazione rendeva i Paesi Bassi meno appetibili per i gruppi internazionali. Con l'istituzione delle *finance company* è stato risolto anche questo aspetto.

La norma su menzionata, infatti, estende la *participation exemption* agli utili da differenze cambio che derivano dal possesso di partecipazioni estere, da una parte, e, dall'altra, estendono lo stesso regime alle società finanziarie che svolgono operazioni finanziarie infragrupo.

A queste *finance company* olandesi, inoltre, viene concesso un regime speciale di deducibilità degli accantonamenti per rischi su crediti. Le condizioni per l'applicabilità di tale regime sono:

- operatività esclusiva nei confronti di imprese estere facenti parte di un gruppo internazionale;
- le imprese facenti parte del gruppo devono essere residenti almeno in quattro stati o in due continenti diversi.

Questo regime speciale consente, quindi, previo *ruling*, l'accantonamento, in esenzione di imposta di una particolare riserva a copertura del rischio di credito, per un ammontare fino all'80% dei profitti derivanti dall'operatività finanziaria.

I redditi da operazioni finanziarie, pertanto, potranno essere colpiti da imposizione soltanto sul 20% del loro ammontare, ottenendo così una tassazione effettiva pari al 7%. L'eventuale utilizzo di tali riserve potrà essere assoggettato ad imposta con le seguenti modalità:

- * tassazione ordinaria in caso di utilizzo della riserva per coperture di perdite su crediti effettivamente subite;
- * tassazione ad aliquota ridotta del 10%, pagabile in quote costanti in cinque esercizi, in caso di liquidazione volontaria della riserva;
- * nessuna tassazione in caso di utilizzo per investimenti a rischio.

1.5. Il tax ruling

Al fine di evitare inconvenienti con le autorità fiscali olandesi circa l'applicazione del beneficio di affiliazione, la pratica tributaria ha sviluppato i cosiddetti "tax ruling". Essi si concretano in una dichiarazione dell'Ufficio Imposte che, verificata l'esistenza di determinate condizioni, concede il beneficio di affiliazione. Le condizioni necessarie per usufruire del *tax ruling* prevedono che:

- il reddito imponibile della holding ammonti al 25% dei costi della società, con un minimo di HFL 10.000;
- almeno il 15% del costo di acquisto della partecipazione sia finanziato con mezzi propri;
- se la società intende sviluppare altre attività, essa dovrà provvedere ad informare le autorità fiscali.

Il *ruling* può essere utilizzato anche per risolvere i casi dubbi relativamente alla strategicità della partecipazione.

Un *ruling* può essere utile anche ai fini della detassazione parziale delle royalties provenienti dall'estero. Premesso che se una società agisce come licenziante verso società collegate in altri Paesi, le royalties pagate dalle licenziatarie all'estero possono essere soggette a ritenute d'acconto. Se una società olandese è usata come licenziante, la ritenuta è ridotta o eliminata secondo i termini degli accordi contro le doppie imposizioni. L'Olanda, dal canto suo, come già accennato, non applica ritenute

sulle royalties in uscita.

Ma un *ruling preventivo* con il fisco olandese consente di ottenere che soltanto una differenza tra le royalties ricevute e quelle pagate determinata forfettariamente al 7% l'anno dell'intero ammontare di royalties ricevute, al netto delle imposte estere, deve essere computato come profitto ai fini delle imposte sui redditi. Eventuali eccedenze, rispetto al 7%, di royalties trattenute in Olanda sarebbero interamente soggette all'imposte sui redditi.

In genere il *ruling* ha validità per quattro anni, anche se può essere rinnovato al momento della scadenza.

1.6. Incentivi per l'investimento nei P.V.S.

L'Amministrazione finanziaria olandese concede speciali sgravi fiscali per i dividendi, gli interessi ed i pagamenti di royalties ricevuti da Paesi in via di sviluppo. Tali dividendi, interessi e royalties devono essere soggetti ad imposte sui redditi che, indipendentemente dal fatto che siano ritenute alla fonte, devono essere applicate in nome del Paese in via di sviluppo, ma che non possono essere parte di un reddito estero a cui viene applicata l'esenzione per i redditi esteri (cfr. par. 3.2). Perciò tale reddito non può essere connesso con una stabile organizzazione dell'impresa nel Paese in via di sviluppo (PVS). Per gli esercizi iniziati dal 1 gennaio 1990 in poi, il termine royalties include gli onorari per servizi tecnici resi nel territorio del PVS, purché tali servizi non siano resi attraverso una stabile organizzazione.

In tal caso un decreto concede sgravi fiscali per le imposte pagate all'estero. Tali sgravi si traducono in una detrazione dall'imposta sui redditi societari olandese dovuta, mediante il meccanismo del credito d'imposta. Questa detrazione e l'ammontare inferiore tra:

- l'ammontare d'imposta pagato nell'anno in questione al PVS, più quelle imposte estere pagate nei precedenti 8 anni che non sono state detratte dall'imposta olandese (perché, per esempio, non era dovuta alcuna imposta olandese a causa di perdite). Tuttavia, a questo fine il credito per le imposte sui dividendi totali è limitato al 25%; e
- l'ammontare d'imposta computata in base al rapporto:

dividendi, interessi, royalties estere (amm. netto) x imp. olandese sul reddito totale
reddito totale

A tale proposito deve essere utilizzato il reddito netto. Perciò i costi connessi con i dividendi e gli interessi (cioè i pagamenti di interessi) devono essere dedotti. I redditi da royalties devono essere diminuiti dei costi di ricerca e sviluppo che possono essere attribuiti a tali royalties. Così la limitazione menzionata sub b può diventare spesso più rigorosa. Quando la ritenuta estera non può essere dedotta interamente o parzialmente dalle imposte olandesi (come ad esempio a causa di perdite), il credito può essere riportato a nuovo. Con riferimento all'ammontare totale dei dividendi, di interessi e di royalties derivanti da PVS, il contribuente può richiedere che le norme sopra riportate non siano applicate in un anno in particolare. In quel caso, le imposte estere pagate possono essere dedotte nel computo del profitto. Non viene applicata questa forma di sgravio se:

- i Paesi Bassi hanno concluso un trattato contro la doppia imposizione con il PVS in questione; o
- viene applicato il beneficio di affiliazione.

I Paesi definiti Paesi in via di sviluppo ai fini di questi sgravi sono indicati da una Risoluzione Ministeriale.

1.7. La Direttiva Cee 90/435

L'11 ottobre 1992 i Paesi Bassi hanno attuato le disposizioni della Direttiva in questione nella legge fiscale olandese, con valore retroattivo dal 1 gennaio 1992. In base alla legge sulla ritenuta applicata ai dividendi, questi ultimi e le altre distribuzioni di profitti fatte dopo il 31 dicembre 1991 da controllate olandesi a controllanti residenti in un altro Stato membro della CEE sono esenti da ritenute se:

- le controllate operano sotto forma di S.p.a. o S.r.l.;
- la società controllante ha una delle forme legali elencate nell'Appendice alla Direttiva ed è, nello Stato di residenza, soggetta alle imposte sui redditi societari riportate nell'art. 2 della direttiva senza possibilità di optare per la tassazione o l'esenzione;
- la società controllante possiede almeno il 25% del capitale o delle azioni con diritto di voto della società distributrice per un periodo ininterrotto di almeno un anno prima della loro distribuzione;
- la società controllante, così come la controllata non sono, nel loro Stato di residenza considerate al di fuori della UE in base ai Trattati contro la doppia imposizione stipulati con Stati terzi.

2. ASPETTI SOCIETARI

2.1. La Società privata (6. V)

E' la tipologia societaria in assoluto più utilizzata nei Paesi Bassi. La responsabilità dei soci è limitata al capitale sottoscritto, che deve avere un ammontare minimo di HFL 40.000. I soci possono essere persone fisiche o giuridiche, ed è sufficiente la presenza di un socio, anche persona giuridica, al momento della costituzione della società.

La società non può emettere azioni al portatore. La legge non prescrive come organizzare l'amministrazione della società: quest'ultima può essere affidata ad uno o più amministratori nominati dall'assemblea degli azionisti.



Le società di diritto olandese

SEGUE DA PAGINA 15

Gli organi sociali sono:

- a) **L'assemblea degli azionisti:** gli azionisti devono riunirsi almeno una volta all'anno, nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, per approvare il bilancio e deliberare su alcune questioni, quali la distribuzione dei dividendi. Compete, inoltre, all'assemblea degli azionisti la nomina dei revisori dei conti.
- h) **Il consiglio di amministrazione:** è l'organo che gestisce l'attività sociale. Rappresenta inoltre, la società davanti ai terzi e presso l'autorità giudiziaria.
- e) **Il collegio sindacale:** è obbligatorio per una NV o una BV che abbia almeno HFL. 25.000.000 tra capitale versato e riserve, o impieghi almeno 100 dipendenti ed abbia un consiglio dei lavoratori. Il consiglio di sorveglianza è composto di tre membri, non dipendenti né amministratori, ed è nominato dall'assemblea degli azionisti e da quella dei dipendenti della società.

2.2. La Società anonima (N.V.)

Una NV è definita come una società che ha personalità giuridica, con un capitale autorizzato suddiviso in azioni trasferibili. Gli azionisti sono responsabili per il valore nominale delle azioni possedute più qualsiasi sovrapprezzo. Essi non sono personalmente responsabili per le operazioni effettuate in nome della società.

Per costituire una NV occorrono le stesse formalità previste per la costituzione di una BV, ed anche per questo tipo di società la legge impone regole di funzionamento assai poco rigide.

Dalla diversa vocazione della NV, che è quella di fare appello al pubblico risparmio, deriva il diverso ammontare di capitale minimo prescritto, pari a HFL 100.000.

La sottoscrizione originaria deve essere uguale ad almeno un quinto del capitale sociale, ed almeno un quarto delle azioni deve essere liberato al momento della costituzione. Le azioni possono anche essere al portatore, se sono state interamente liberate, in caso contrario esse devono essere nominative. In ogni caso, sia al portatore che nominative, le azioni sono liberamente trasferibili, a meno che lo statuto preveda diversamente. Per quanto riguarda gli organi societari, la loro struttura nella NV è analoga a quella di una BV.

3. REGIME TRIBUTARIO DELLE SOCIETA' DI CAPITALI

3.1. Generalità

Il diritto tributario olandese è regolato dalle leggi finanziarie, nell'interpretazione dei tribunali e dell'amministrazione finanziaria. Le leggi finanziarie, che devono essere conformi alle direttive comunitarie, vengono promulgate dal Parlamento ed entrano in vigore, generalmente, qualche giorno dopo essere state pubblicate sulla "Gazzetta del Governo".

Le persone fisiche o giuridiche, residenti nei Paesi Bassi, sono tassate sull'insieme dei loro redditi, qualunque sia il Paese di provenienza. I non residenti, invece, sono tassati solo in ragione dei redditi di fonte olandese.

3.2. Imposta sul reddito delle persone giuridiche

Ai fini della determinazione dell'utile imponibile, la legge enuncia il principio "della buona amministrazione e del corretto comportamento commerciale", secondo il quale le modalità di calcolo dell'imposta devono essere giustificate ed utilizzate in modo costante.

Le spese deducibili sono tutte quelle sostenute per l'attività di impresa e che non possono essere fiscalmente assimilabili ad immobilizzazioni.

Quindi, le spese di costituzione della società, gli interessi, le locazioni e i diritti vari pagati, le remunerazioni degli amministratori, le imposte e tasse, i crediti di dubbia esigibilità ed i contributi previdenziali possono tutti essere dedotti dall'utile imponibile. Le aliquote massime di ammortamento fiscalmente deducibili non sono regolamentate dall'amministrazione finanziaria, ma l'ammortamento deve avvenire secondo una modalità costante ed in base ad una stima accettabile della vita utile del bene.

Le perdite sostenute durante un esercizio sociale devono essere compensate con il reddito dei precedenti tre periodi d'imposta (riporto agli anni precedenti), e dal 1 gennaio 1995, con il reddito dei successivi senza limitazione di tempo purché le perdite siano state determinate formalmente da un ispettore fiscale (riporto a nuovo indefinito) (Legge sull'imposta sui Redditi Societari, art.20). Tale determinazione può essere contestata e soggetta a procedura d'appello in base ad accertamenti separati. Le compensazioni devono seguire la sequenza con cui le perdite sono state sostenute. Le perdite possono essere portate agli anni precedenti e compensate con i profitti degli anni più remoti.

Dal 1 ottobre 1998 l'aliquota per i primi HFL 100.000 di utili è pari al 30% e per gli utili d'importo superiore è pari al 35%.

Le società residenti devono applicare una ritenuta alla fonte del 25% sull'importo dei dividendi distribuiti all'estero, a meno che non vi sia una convenzione di imposta che preveda un trattamento più vantaggioso.

I gruppi di società possono beneficiare di un regime di integrazione fiscale, previo parere favorevole del Ministero delle Finanze, se la società controllante detiene, direttamente o indirettamente, il 99% del capitale delle controllate e se sia controllante che controllate hanno lo stesso esercizio fiscale.

Per quanto attiene i redditi di fonte estera delle società residenti, va sottolineato che l'imposta sui redditi societari va applicata su *worldwide basis*. Il decreto che dispone misure unilaterali contro a doppia imposizione, tuttavia, dispone

sgravi fiscali per determinati elementi di reddito, a condizione che:

- non ci sia un trattato contro la doppia imposizione applicabile agli elementi di reddito in questione;
- i redditi di fonte estera siano soggetti all'imposta sui profitti applicata per conto dello Stato estero;
- il reddito sia prodotto attraverso una stabile organizzazione o una stabile rappresentanza.

Lo sgravio è concesso tramite una riduzione proporzionale dell'imposta dovuta sul reddito totale in base alla seguente formula:

$$\text{riduzione d'imposta} = \frac{\text{reddito estero} \times \text{imposta olandese del reddito totale}}{\text{reddito totale}}$$

Questo metodo implica tra l'altro, che:

- le perdite estere riducono gli sgravi;
- il reddito estero della società può in molti casi essere completamente esente dall'imposta sui redditi olandese. La presenza di redditi di fonte estera può persino portare ad un carico fiscale inferiore su un reddito interno a causa della struttura decrescente delle aliquote. Questa formula è applicabile anche con riferimento ai *tax treaty* conclusi dai Paesi Bassi.

3.3. Imposta sul patrimonio

Colpisce solo le persone fisiche residenti in Olanda sul loro patrimonio netto, a partire da una certa soglia ed operate talune deduzioni a seconda della situazione familiare e dell'età del contribuente. Alcuni beni sono esclusi dalla base imponibile ed i non residenti sono assoggettati all'imposta sul patrimonio solo in ragione dei beni posseduti nei Paesi Bassi.

L'aliquota è dello 0,8% e la base imponibile è composta da:

- l'attivo di una stabile organizzazione appartenente ad un industriale straniero;
- i beni immobili, non facenti parte dell'attivo immobilizzato;
- i diritti agli utili di una società olandese, eccezion fatta per i casi in cui tali diritti provengono dalla detenzione di titoli o da un contratto di lavoro.

3.4. Imposte locali

Sia le società che le persone fisiche sono sottoposte ad una imposizione locale in relazione al valore venale dei beni posseduti, o utilizzati, sul territorio olandese. Le aliquote variano da una regione all'altra, ma sono, in ogni caso, abbastanza lievi.

3.5. Imposte sui conferimenti

I conferimenti in una società, come pure gli aumenti di capitale, sono soggetti ad un'imposta con aliquota pari al 0,9%. Tale imposta è però deducibile dall'utile imponibile.

3.6. Imposta sul valore aggiunto (Btw)

Colpisce le vendite di beni, le prestazioni di servizi e le importazioni di merci. Tre sono le aliquote previste: quella normale, del 17,5%; un'aliquota ridotta del 6%, applicabile ai beni e servizi di consumo corrente, quali i prodotti alimentari e farmaceutici, i trasporti pubblici, la stampa, ed infine un'aliquota zero, prevista per le esportazioni, le importazioni nei magazzini doganali e per i trasporti internazionali di merci.

Sono esonerate dalla Btw talune prestazioni di servizi, in campo sociale, medico, bancario, finanziario ed assicurativo.

Relativamente alla deducibilità della Btw sugli acquisti, non è previsto alcun *decalage*. Inoltre, le imprese straniere che esercitano delle attività in Olanda possono chiedere la restituzione della Btw versata, a condizione di utilizzare per proprio conto i beni e servizi acquistati e di non avvalersi di una stabile organizzazione nei Paesi Bassi.

3.7. Imposta sui trasferimenti

Le cessioni di beni immobili, di titoli che conferiscono diritti su taluni beni immobili, nonché di una partecipazione "importante" al capitale di una società, danno luogo al pagamento, da parte dell'acquirente, di un'imposta pari al 6% del valore di mercato dei beni.

4. COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' DI CAPITALI

4.1. Adempimenti

Per la costituzione di una società, la legge olandese stabilisce che uno o più soci fondatori, persone fisiche o giuridiche, residenti o meno, che devono avere una partecipazione nel capitale, redigano un atto per costituire la società davanti ad un notaio. Tale atto, comprensivo dello statuto, deve essere redatto e reso esecutivo in lingua olandese o da un notaio residente nei Paesi Bassi o da un console olandese autorizzato all'estero.

Deve essere, inoltre, ottenuta una dichiarazione da parte del Ministero di Giustizia che stabilisca che non vi siano obiezioni alla costituzione della società, dopo che l'atto costitutivo o un estratto dell'atto è stato spedito al Ministero per una verifica. Ottenuta tale dichiarazione la società acquista la personalità giuridica.

In seguito la società deve depositare l'atto costitutivo presso il Registro delle Imprese, che ha sede presso la Camera di Commercio locale. Quest'ultima, poi, notifica la nuova registrazione alla Gazzetta Ufficiale che provvede alla pubblicazione.



Capitale sociale in Euro

Nel Triveneto a macchia di leopardo



La questione in argomento ormai dovrebbe essere nota anche ai più distratti o a quelli che hanno deciso di aspettare l'ultimo minuto confidando in "italiche" proroghe o improbabili

sanatorie.

Società di capitali

1) E' possibile depositare direttamente al Registro delle Imprese la delibera di traduzione del capitale sociale in Euro assunta dall'Organo amministrativo di una società a responsabilità limitata senza ricorrere al ministero del Notaio ed evitare il procedimento di "omologa" da parte del Tribunale ?

2) Considerato che la nuova formulazione dell'art.2474 del Codice civile impone che dal 1° gennaio 2001 le quote di società a responsabilità limitata siano pari a un Euro o suoi multipli e che la "congiuntura astrale" raramente permette tale traduzione aritmetica, è quindi necessario riunire l'Assemblea straordinaria per le opportune deliberazioni del caso ?

Società di persone

3) La modifica dell'atto costitutivo che recepisce la traduzione in Euro dei conferimenti dei soci richiede l'intervento notarile o viene eseguita automaticamente secondo il principio di continuità e neutralità nei contratti di cui all'art.3 del Reg. CE 1103/97 ?

Società di capitali

Senza ripercorrere il quadro normativo, peraltro ben delineato dal collega Raffaele Maria Cucchi dell'Ordine di Trieste, sul numero 140 de "Il Commercialista Veneto", si intende, in questa sede, riferire di alcune ulteriori, successive e autorevoli posizioni e, ancor più, accertare come si stanno comportando gli organismi direttamente coinvolti nella procedura quali i Tribunali e i Registri delle Imprese del Triveneto. A questo scopo si sono attivati i colleghi componenti il Comitato di redazione del Giornale che, mandando "in proroga" un paio di bilanci in più, per le speciali ragioni previste dal Codice civile, hanno verificato sul "campo" i comportamenti assunti nelle diverse circoscrizioni.

Assonime

Con riferimento al primo punto, si segnala la posizione recentemente assunta da Assonime con la circolare n.24 del 20 aprile 2001 che, contrapponendosi espressamente all'interpretazione "semplificatrice" del Tribunale di Milano e, quindi, alla maggioranza dei Tribunali italiani che stanno seguendo tale orientamento, ha ritenuto non condivisibile il mero deposito al Registro delle Imprese della deliberazione del Consiglio d'amministrazione in assenza dell'intervento del Notaio o dell'omologazione del Tribunale. Assonime legittima tale asserzione ricordando che, secondo l'interpretazione prevalente, al Conservatore del Registro, è riconosciuto "un potere-dovere di controllo formale attinente l'esistenza e la veridicità degli atti da iscrivere" e non "un potere di controllo di legalità sostanziale attinente la validità degli atti stessi". Tralasciando per un attimo questioni di opportunità e di "qualità della vita" degli addetti ai lavori, l'interpretazione

ANDREA COLONI
Ordine di Verona

rigorosa di Assonime appare la più aderente al dettato normativo attualmente in vigore.

Consiglio Notarile di Milano

Con riferimento al valore unitario delle quote di società a responsabilità limitata risultante dalla conversione qualora non siano pari a 1 • o suoi multipli, si rileva la recente massima del Consiglio Notarile di Milano che prevede come unica strada percorribile quella dell'Assemblea straordinaria per arrotondare i valori mediante aumento del capitale sociale gratuito o a pagamento o una riduzione delle singole quote. Tale soluzione renderebbe inapplicabile il ricorso alla procedura semplificata in argomento.

Per quanto riguarda l'obbligo di nominare il Collegio sindacale, la "soglia" rilevante rimarrebbe quella dei 200.000.000 di Lire che equivalgono a 103.291,38 Euro.

Tribunali e Registro delle Imprese

Ciò detto, si deve registrare anche che, secondo una recente indagine della Camera di Commercio di Sassari, segnalata dal Sole 24 Ore del 16 maggio scorso, in ben 49 Provincie la conversione del capitale sociale per le società per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, viene attuata con semplice delibera del Consiglio d'amministrazione, senza omologa né Notaio; in altre 10 si richiede ancora l'omologa e in ben 33 Provincie gli Organi competenti non hanno specificato un comportamento prevalente.

LA SITUAZIONE NEL TRIVENETO

Il Triveneto non sfugge a questa interpretazione diversificata con atteggiamenti ondivaghi ed estremi.

Verona (dott. Gianluca Cristofori - dott. Andrea Coloni).

Attualmente risulta necessaria l'omologa della deliberazione consiliare per le società di capitali e l'intervento notarile per le società di persone. In proposito, però, si segnala che il Conservatore del Registro delle Imprese si è attivato per concordare con il Giudice del Registro l'adozione del procedimento senza omologa né Notaio per le società di capitali e una procedura semplificata senza il ministero notarile per le società di persone. A breve termine è prevista, inoltre, una guida agli adempimenti e alle formalità per gli operatori della Camera di Commercio e per i consulenti che assistono le imprese.

Vicenza (dott. Adriano Cancellari)

Bassano del Grappa (dott. Alferio Crestani - dott. Michele Sonda)

Il Conservatore del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Vicenza, sentita l'Autorità giudiziaria e preso atto della soppressione dell'omologa degli atti societari, ha modificato il

proprio precedente orientamento e, pertanto, viene accettato il deposito dei verbali del Consiglio d'amministrazione delle società di capitali non redatti da notaio e non sottoposti a procedimento di omologa.

Tutto questo anche grazie all'intervento provvidenziale dell'Ordine dei dottori Commercialisti di Vicenza che ha instaurato un dialogo costruttivo con gli Organi competenti.

Udine (dott. Carlo Molaro)

Dai primi giorni del mese di aprile è possibile ricorrere alla conversione del capitale sociale delle società di capitali semplificata e risultano in corso di emanazione posizioni "ufficiali" scritte. Nessuna indicazione invece per le società di persone.

Su istanza dei colleghi di Udine, il Giudice del Registro, di concerto con il Conservatore e il Consiglio notarile di Udine, si è riservato di



assumere una posizione ufficiale anche in ordine alla problematica del valore unitario delle quote di società a responsabilità limitata risultante dalla conversione qualora non siano pari a 1 • o suoi multipli. L'orientamento che pare prevalere, sembra uniformarsi alla massima del Consiglio Notarile di Milano sopra citata e prevede l'Assemblea straordinaria.

Trento (dott. Claudio Erspamer)

Il Registro Imprese di Trento ritiene attualmente sia necessario procedere all'omologa della delibera del C.d.a. di conversione del capitale sociale. La motivazione di tale orientamento è che non esisterebbe, altrimenti, alcun controllo sulla correttezza di quanto deliberato. Per le società di persone viene richiesto l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata.

Belluno (dott. Angelo Smaniotto)

Il Tribunale e il Conservatore del Registro delle Imprese non si sono ancora espressi in materia determinando una situazione di stallo che rende, di fatto, obbligatorio il ricorso al ministero notarile.

Capitale sociale in Euro

SEGUE DA PAGINA 17

Gorizia

Da un'interrogazione dell'addetto camerale preposto alla procedura in argomento effettuata il 6 giugno, emerge la medesima situazione di *impasse* illustrata per Belluno. La parola chiave è "aspettare" in attesa di chiarimenti e rimandare qualsiasi atto.

Treviso (dott. Franco De Carlo)

Il Conservatore del Registro delle Imprese di Treviso ha elaborato un pregevole documento che fornisce

anche utili informazioni pratiche per gli adempimenti da svolgere, i modelli da compilare e i documenti da presentare al R.I.. Tra queste si segnalano:

- la facoltà di adottare la procedura semplificata in argomento;
- l'impossibilità di depositare lo Statuto aggiornato se si utilizza la medesima procedura semplificata;
- l'opportunità di esibire l'originale del libro verbali del Consiglio di amministrazione, unitamente a una copia, per essere autenticata dall'addetto camerale alla ricezione delle domande, in luogo dell'estratto autenticato dal Notaio;
- la necessità dell'intervento notarile (scrittura privata autenticata o atto pubblico) per la conversione in Euro del capitale delle società di persone.

Pordenone (dott.ssa Eridania Mori)

L'orientamento emerso prevede che gli atti di conversione debbano essere assoggettati ad un controllo e, poiché il controllo "omologatorio" del Tribunale è stato soppresso, si ritiene **obbligatorio l'intervento del Notaio** il quale eserciterà un controllo di legalità sia formale che sostanziale. **Per le società di persone sarà il Registro delle Imprese a calcolare automaticamente la conversione del capitale**, non è previsto l'intervento del Notaio che, però, qualora si richiedesse non potrebbe godere dell'esenzione dall'imposta di bollo e di registro.

Padova (dott. Ezio Busato)

La Camera di Commercio di Padova ha diffuso un comunicato, con un indirizzo di posta elettronica e un numero di telefono per eventuali quesiti o chiarimenti, dove riporta, in estrema sintesi, le procedure adottabili. Le società di capitali possono realizzare la conversione del capitale sociale in Euro nei seguenti modi:

1) un verbale del consiglio d'amministrazione (senza omologa

e senza intervento del Notaio) presentato direttamente al R.I. dagli amministratori;

2) un verbale del consiglio d'amministrazione ricevuto dal Notaio e da questi presentato al R.I.; 3) un verbale di assemblea straordinaria ricevuto dal Notaio e da questi presentato al R.I. come consuetudine.

Le società di persone non sono obbligate a modificare l'atto costitutivo per convertire in Euro l'importo dei conferimenti o delle quote indicate nell'atto. In assenza di ulteriori disposizioni o chiarimenti in materia che dovessero sopravvenire, il R.I., provvederà autonomamente alla conversione.

Venezia (dott. Luca Corrò)

Accanto all'atto notarile viene previsto il deposito diretto - senza omologa - al Registro delle Imprese della deliberazione di traduzione del capitale sociale

effettuata dall'Organo amministrativo. Per le società di persone è all'esame la proposta di una semplice comunicazione al R.I. a mezzo di un modello S2 presentato da un legale rappresentante della società.

Rovigo (dott. Filippo Carlin)

La Camera di Commercio di Rovigo ha reso noto che la procedura di conversione del capitale sociale in Euro per le società di capitali può essere attuata mediante:

- 1) delibera dell'assemblea straordinaria dei soci;
 - 2) delibera degli amministratori senza intervento del notaio e senza giudizio omologatorio del Giudice.
- Per le società a base personale (Snc, Sas, ma anche società semplici), i soci devono adottare un atto di modifica dei patti sociali nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da notaio.

	C.d.A. omologato	C.d.A. senza omologa	Atto notarile	Società di persone	Altro
TRENTO	X		Possibile	Atto pubblico o scrittura privata autenticata	
VERONA	X		Possibile	Atto pubblico o scrittura privata autenticata	Modifiche annunciate
VICENZA		X	Possibile	Nessun orientamento	
UDINE		X	Possibile	Nessun orientamento	
BELLUNO			Possibile		Nessun orientamento
TREVISO		X	Possibile	Atto pubblico o scrittura privata autenticata	Guida elaborata dal R.I.
PORDENONE			<u>Obbligatorio</u>	<u>31-12-2001 Conversione "automatica" del R.I.</u>	
PADOVA		X	Possibile	<u>31-12-2001 Conversione "automatica" del R.I.</u>	
VENEZIA		X	Possibile	Atto pubblico o scrittura privata autenticata (*)	*Per le società di persone è allo studio l'ipotesi di una semplice comunicazione al R.I. mod. S2
BOLZANO		X	Possibile	Verbale Assemblea o semplice comunicazione R.I. mod. S2	
TRIESTE			<u>Obbligatorio</u>	Atto pubblico o scrittura privata autenticata	
GORIZIA			Possibile		Nessun orientamento
ROVIGO		X	Possibile	Atto pubblico o scrittura privata autenticata	Ipotesi soluzione semplificata per società di persone
BASSANO DEL GRAPPA		X	Possibile	Nessun orientamento	

Nella tabella vengono riassunte le diverse interpretazioni e procedure delineate. Nella prima colonna vengono segnalate le sedi (2: Trento e Verona) che richiedono l'omologa del verbale del Cda. Nella seconda colonna le sedi (totali 8) che ammettono il deposito al R.I. del verbale del Cda senza omologa né intervento del notaio. Nella terza colonna quelle che ammettono il ministero notarile (tutte, tranne Trieste e Pordenone che lo indicano come unica strada percorribile). Nella quarta colonna la procedura per le società di persone. Nell'ultima colonna eventuali particolarità.

Associazione Nazionale Revisori Contabili

Progetti e obiettivi dopo il primo anno di attività

L'A.N.REV., associazione dei revisori contabili iscritti in albi professionali, ha cominciato ad operare sul territorio nazionale all'incirca a settembre dello scorso anno.

Per quanti ancora non la conoscono, l'A.N.REV. è un'associazione voluta con forza dalle associazioni sindacali delle professioni economico-giuridiche ed ha ricevuto in questo breve periodo di vita anche l'appoggio e il sostegno degli Ordini professionali.

A.N.REV nasce dalla volontà di fissare, nell'ambito della revisione contabile, alcuni punti fermi:

§ **fare chiarezza** nell'ambito della funzione professionale di Revisore Contabile (che vede oggi operare sul mercato una moltitudine di operatori con differenti qualifiche e capacità professionali);

§ **difendere e salvaguardare** gli interessi dei propri iscritti: professionisti di qualità;

In un certo senso si può dire che A.N.REV. sia stata antesignana rispetto alla riforma delle professioni. Certamente, quando nel luglio dello scorso anno abbiamo assunto l'impegno di A.N.REV. accettando l'incarico non immaginavamo certo che la riforma degli albi sarebbe avvenuta in così breve tempo. Sapevamo solo che far sorgere dal niente un'associazione di categoria che coinvolgesse albi diversi e che fosse in grado di crescere sull'intero territorio nazionale per difendere i legittimi interessi dei Revisori Contabili iscritti in albi professionali era una scommessa impegnativa, forse anche difficile, ma importante per il futuro della professione. E in questa "scommessa" non solo abbiamo creduto allora, ma crediamo ancora adesso.

Gli obiettivi di A.N.REV., che potete trovare anche consultando il nostro sito all'indirizzo www.anrev.it, sono:

- la tutela degli interessi di immagine ed economici del Revisore Contabile;

- **la tutela dei propri iscritti** e la promozione di iniziative a loro favore;

- **la rappresentanza dei propri iscritti** con gli organismi di carattere nazionale e internazionale con lo Stato, gli Enti, gli Ordini professionali e le Associazioni;

- **il perseguimento e il mantenimento della qualità** della prestazione dei propri associati.

Intendiamo perseguire l'obiettivo di tutelare, difendere e accrescere la professionalità del Revisore Contabile investendo su qualità, formazione e immagine. Infatti siamo convinti che la funzione professionale di Revisore Contabile possa essere difesa solo attraverso una sua forte qualificazione professionale.

La funzione professionale di Revisore Contabile richiede, oggi più che mai, qualità e competenza tra quanti la esercitano. Il mercato si presenta sempre più difficile, aggredito dalle società di revisione che diffondono con sempre maggiore forza una immagine di efficienza e qualità (e organizzazione) della prestazione resa, cui viene opposta strumentalmente una immagine di professionalità approssimativa, scarsamente organizzata, da parte dei revisori contabili liberi professionisti.

Per non parlare delle tendenze legislative in atto.

Altro territorio di sfida e di crescita per il professionista revisore è quello della formazione. Deve però trattarsi di una formazione importante, qualificata, riconosciuta anche dagli Ordini professionali ed a livello ministeriale. La formazione che A.N.REV. intende realizzare è finalizzata anche all'ampliamento dell'orizzonte professionale del Revisore Contabile.

La formazione verrà effettuata secondo progetti e percorsi formativi definiti da A.N.REV. avvalendosi di docenti individuati principalmente fra colleghi, ma anche fra docenti universitari ed esperti del-

la revisione in genere.

I corsi di formazione, che partiranno in autunno, saranno orientati secondo due linee guida principali:

§ **la prima**, rivolta all'attività professionale svolta nei confronti delle società private (principi di comportamento del collegio sindacale, corporate governance, consulenza per internal auditing, revisione volontaria,.....)

§ **la seconda**, relativa all'attività dei revisori nei confronti degli Enti Pubblici, più precisamente degli istituti previsti dal nuovo T.U.E.L. Il processo formativo richiederà le necessarie garanzie di serietà e presenza da parte dei partecipanti, in quanto crediamo sia giusto certificare la partecipazione con attestati rilasciati dall'associazione nazionale.

Per quanto riguarda l'immagine, il requisito statutario che accomuna i soci A.N.REV. è quello della doppia iscrizione al registro dei Revisori Contabili insieme a quella dell'Albo professionale. Non c'è dubbio che tale condizione è, e vuole essere, discriminante verso tutto un flusso paraprofessionale, istituzionalizzato o meno che sia, che in vari modi ha avuto accesso ed ancora accede all'esercizio di funzioni che dovrebbero costituire il campo di intervento del professionista che si occupa di revisione contabile.

E' nostra intenzione favorire e contribuire a predisporre lo sviluppo di una rete di iniziative su tutto il territorio nazionale, volta a formare, qualificare e specializzare il professionista che operi o intenda operare nel campo della revisione contabile; e in tale ambito organizzare, ad alto livello, corsi di formazione, manifestazioni di studio, incontri professionali. Riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi anche grazie allo studio ed allo sviluppo di standards di revisione e procedure di qualità che A.N.REV. si è impegnata ad elaborare e fornire ai propri iscritti al fine di organizzare un percorso di formazione la cui massima aspirazione finale è la creazione di un marchio di qualità da concedere a chi, fra i propri iscritti, sia disponibile ad accogliere e impiegare strumenti, metodologie e tecniche certificati dall'A.N.REV.

Per raggiungere tutti questi obiettivi A.N.REV. vuole essere presente sul territorio con maggiore presenza di iscritti, con delegati in ogni circoscrizione, con iniziative da attivare e svolgere sul territorio; **vi invitiamo pertanto a iscrivervi** e a mettervi in contatto con A.N.REV con le modalità che troverete sul nostro sito www.anrev.it. Sul sito, che verrà implementato a breve, troverete inoltre una panoramica aggiornata della normativa, delle attività e dei servizi offerti dall'Associazione, oltre che a breve l'indicazione dell'apertura della nuova sede operativa, che sarà in **Roma, P.zza Nicosia, 25**.

Alla luce del lavoro svolto finora ci conforta il fatto che, nonostante siamo un'associazione giovane, riusciamo già a porci come punto di riferimento delle istituzioni. Da un lato siamo presenti in CONSILP, associazione interprofessionale che è stata recentemente riconosciuta come parte sociale, dall'altro veniamo con sempre maggior frequenza interpellati dagli Enti locali sia con quesiti specifici, sia con la richiesta dell'elenco dei nostri iscritti, che l'Ente si riserva poi di valutare per l'attribuzione di eventuali incarichi.

Infine vogliamo ringraziare il direttore e tutta la redazione de **"Il Commercialista Veneto"** per la sensibilità dimostrata nei confronti della nostra iniziativa, oltre che tutti i colleghi che hanno avuto la pazienza di leggerci in questa breve nota, confidando nella loro adesione e partecipazione attiva e fattiva alla vita di A.N.REV.

Il Presidente
Laura Bordoli

Il Consigliere
Luca Corrò

A QUEI TEMPI

Quattro euro fanno un sesterzio?

Quanto costava vivere all'epoca di Pompei? Come spendevano i romani i loro soldi e quanto potevano guadagnare? Siamo nel 79 dopo Cristo e a Roma c'è una situazione di particolare benessere e stabilità che dura da più di cento anni. Per un lungo periodo l'aureo, che era la moneta principale dell'impero, ha sostanzialmente lo stesso peso e valore: è una moneta d'oro, simpatica, che ha le dimensioni delle nostre piccole cinquanta lire appena ritirate dalla Zecca. Ma che valore poteva avere l'aureo? Andiamo a vedere le monete dei romani. Un aureo valeva 25 denari, moneta d'argento, e un denaro valeva 100 sesterzi. Il sesterzio era di un materiale strano chiamato oricalco. La moneta più usata a Roma era però l'asse, una moneta abbastanza grossa, di rame. Servivano quattro assi per fare un sesterzio. Era una moneta molto comune; anche oggi non è difficile trovarla e vale, nei negozi di antiquari, quanto una cena di medio impegno.

Ce ne sono di molto ben conservate che hanno un maggior valore: la moneta porta impresso il profilo dell'imperatore di turno e fa una certa impressione tenere in tasca un pezzo di Roma che i nostri antenati hanno usato per circa due secoli per fare gli acquisti di tutti i giorni. Leggendo, andando per musei e per antiquari, non è impossibile trovare l'indicazione dei prezzi degli oggetti e dei servizi all'epoca romana. Proprio Pompei ci ha lasciato una interessante quantità di informazioni dei prezzi in una città ricca e vitale pietrificata nel bel mezzo della sua attività. Viene fuori lo specchietto qui accanto nel quale ho indicato l'odierno valore in euro. Mezzo litro di vino Falerno, che può essere considerato come il nostro Prosecco, valeva quattro assi, mezzo litro di vino normale valeva un'asse. Il valore è simile anche oggi: 4 Euro, 8.000 lire per mezzo litro di vino buono, un euro, poco meno di 2000 lire per mezzo litro di normale vino da



mezzo litro di vino buono. Su questo argomento preferisco non fare commenti. Lo schiavo, che i ricchi romani potevano comperare per 1.200 sesterzi, pari al costo di 200 polli, non ha, per fortuna, possibilità di paragone nella

	Valore in assi	Valori in euro
1 Lucerna	1	/
1/2 litro di vino falerno	4	4
1/2 litro di vino normale	1	1
1 pollo	24	10
prestazione di una prostituta	2	/
prestazione particolare di una prostituta	4	/
1 kg di olio di oliva	12	8
schiavo	4800	/
maestro	8	25
8,5 kg di frumento	12	2
1 kg di pane	4,5	3

tavola. Il pollo valeva di più, ma probabilmente era molto più buono. E così anche l'olio d'oliva. Con un po' di fantasia possiamo pensare che, a grandi linee, un'asse dei romani possa avere il valore di un euro di oggi. Lasciamo perdere la lucerna, che oggi possiamo trovare solo in negozi specializzati e che, nell'epoca romana era l'unico sistema per allungare la giornata ed era prodotta con un rudimentale sistema meccanico. E' bello vedere che la prestazione di una prostituta, se fugace e non impegnativa, valeva due assi, come un litro di vino normale, e se la prestazione era di particolare interesse, poteva valere anche quattro assi, come

vita di oggi. Se è vero il rapporto con l'euro, il suo valore sarebbe attorno ai nove milioni. Ed è meglio non pensare ai fatti di cronaca, allo sbarco dei clandestini, al commercio di giovani donne dell'Est. Per un'ora di lezione, che costava in epoca romana quanto un litro di vino buono, oggi servono per lo meno sei litri di vino pregiato. E' il segno di maggior valore riconosciuto al lavoro e alla vita dell'Uomo. Il miglioramento è evidente: e dire che i nostri insegnanti si lagnano. Ma certamente anche allora erano pagati poco.

PAOLO LENARDA
(Ordine di Venezia)

NOTIZIE DAGLI ORDINI

Bassano, i 55 anni di professione di Primo Silvestrini

Il 28 marzo 2001 nel corso dell'annuale assemblea dell'Ordine è stata consegnata al dott. Primo Silvestrini, presidente onorario dell'Ordine di Bassano e considerato il veterano e maestro nella professione dei Dottori Commercialisti Bassanesi, una medaglia d'oro per i suoi 55 anni di iscrizione all'albo. Risulta iscritto all'albo dal 26/06/1946 al n.1 e bisogna aspettare circa 20 anni per vedere il secondo iscritto all'albo. Primo Silvestrini è conosciuto per il suo

estremo rigore professionale e per l'esemplare correttezza. Il dott. Primo Silvestrini è persona apprezzata nel bassanese anche perché fu sindaco della città nel primo dopoguerra, fu parlamentare per varie legislature e anche sottosegretario all'agricoltura. Nel suo breve discorso di ringraziamento ha richiamato soprattutto i giovani dottori commercialisti a studiare molto e a essere sempre preparati e a distinguersi per la serietà e qualità della professione.

Padova, rinnovato il consiglio

E' stato eletto il nuovo Consiglio dell'Ordine di Padova per il triennio 2001-2004: Enzo Nalli, presidente, Marina Manna, vice presidente, Agostino Siviero, segretario, Lorenzo Spinnato, tesoriere; Riccardo Bonivento, Marco Chioatto, Andrea Ghio, Massimo Greggio, Bruno Guarniero, Leopoldo Mutinelli, Luca Pavanello, Fabrizio Pinato, Tiziana Pradolini, Roberto Saccomani, Roberto Tomasetti. Sono stati eletti Revisori dei conti per lo stesso triennio: Dante Carolo, Chiara Marchetto.

Treviso, cambio al vertice

Si è insediato a Treviso il nuovo Consiglio dell'Ordine, così costituito: Stiz Michele, presidente, Avanzi Riccardo, vice presidente, Bonemazzi Angelo, segretario, Ortica Ruggero Paolo, tesoriere, Baggio Tarcisio, Bortolomio Marcellino, Contessotto Marco, Cortellazzo Wiel Roberto, Granato Giorgio, Napolitano Angelo, Pretto Gianni, Roma Massimo, Rossetti Giambattista, Van den Borre Aldo, Vendramelli Gianni, consiglieri. Ad oggi l'Ordine di Treviso ha superato i 600 iscritti e questo dato è destinato a crescere in misura rilevante considerando i 400 giovani iscritti al Registro dei tirocinanti.

Giovani Udine

E' stato eletto il nuovo Consiglio direttivo dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Udine per il triennio 2001-2004: Alessandro Paolini, presidente, Paola Vrech, vice presidente, Andrea Boemo, segretario, Massimo Collino tesoriere, Bruno Pascutti, responsabile Commissioni di Studio.

IL COMMERCIALISTA VENETO

PERIODICO BIMESTRALE DELL'ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

Direttore Responsabile: CARLO MOLARO (Udine)
Comitato di Redazione: MICHELE D'AGNOLO (TS) - CLAUDIO ERSPAMER (TN) - EZIO BUSATO (PD) - ADRIANO CANCELLARI (VI) - ALFERIO CRESTANI (Bassano) - GIANLUCA CRISTOFORI (VR) - GERMANO ROSSI (TV) - CARLO MOLARO (UD) - ERIDANIA MORI (PN) - LUCA CORRÒ (VE) - DAVIDE DAVID (GO) - FILIPPO CARLIN (RO) - ANGELO SMANIOTTO (BL) - SERGIO TONETTI (BZ)
Hanno collaborato a questo numero: INGE BISINELLA (BASSANO) - MICHELE BOSSI (REG. IMPRESE TRIESTE) - LAURA BORDOLI (VE) - SIMONE BRAIDOTTI (UD) - MAURIZIO CASALINI (VI) - ANDREA COLONI (VR) - PAOLO LENARDA (VE) - GIUSEPPE REBECCA (VI) - ROSA RICCIARDI (UD) - CLAUDIO SICILIOTTI (UD)
INSERTO: PAOLO DE MURI (ORDINE DI VICENZA), PAOLO DANDA (ORDINE DI VICENZA)

Segretaria di Redazione: MARIA LUDOVICA PAGLIARI, via Paruta 33A, 35126 Padova

Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 380 del 23 marzo 1965
Editore: ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE. Fondatore: Dino Sesani (Venezia) / Ideazione, composizione, impaginazione: Dedalus - Contrà Apolloni, 27 Vicenza - Tel 0444323853 / STAMPA: LITOFFSET - Gambellara (VI)

Articoli (carta e dischetto), lettere, libri per recensioni, vanno inviati a Maria Ludovica Pagliari, via Paruta 33A, 35126 Padova, tel. 049 / 757931. La redazione si riserva di modificare e abbreviare. I colleghi possono prendere contatto con il redattore del proprio Ordine per proposte, suggerimenti e altro. Gli interventi pubblicati riflettono esclusivamente il pensiero degli autori e non impegnano la Direzione e la Redazione del giornale.

Numero chiuso in tipografia il 23 giugno 2001 - Tiratura 6000 copie.
Disegni tratti da DOVER CLIP ART SERIES - Old fashioned illustrations of Books, Reading & Writing e da Desk Gallery.

SITO INTERNET: www.commercialistaveneto.com

Password per il Forum: forumcv



Questo periodico è associato all'Unione Stampa Periodica Italiana